SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dell'interno

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero dei lavori pubblici

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unificata (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80/L

LEGGE 26 marzo 1999, n. **106.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona.

LEGGE 26 marzo 1999, n. **107.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla medesima convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

99G0169-99G0170

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 aprile 1999, n. **108**.

Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali

1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:

1) la sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;

2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;

3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;

4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;

5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;

8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera *d-bis)* dell'undicesino comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero 4) della citata lettera *d-bis)*, si intende sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.

3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. La commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonché dal rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procederà almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione sarà altresì integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruità, rispetto alla finalità della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle

stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica.

Art. 2.

Valutazione e criteri

1. Entro nove mesi dall'avvio della sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della sperimentazione, anche al fine di proporre al Governo eventuali iniziative legislative ed amministrative di modifica della sperimentazione.

2. Entro trenta giorni dal termine della fase di sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce alle competenti commissioni parlamentari sui risultati accertati congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di una struttura professionalmente esercente l'attività di ricerche di mercato nel settore del commercio individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori.

3. La valutazione sulla fase di sperimentazione deve essere basata sui seguenti criteri: parametri quantitativi, incremento complessivo delle vendite dei prodotti editoriali e per settori di intervento e qualitativi, analisi dei flussi di vendita e variazioni della composizione dell'offerta. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il loro parere sull'efficacia della fase di sperimentazione entro quindici giorni dalla relazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Delega al Governo

1. Sulla base del parere di cui all'articolo 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 52, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;

c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera *d)*, mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;

d) previsione che i soggetti di cui al numero 3) della lettera *d-bis)* dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera *d-bis)*, numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato articolo 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;

e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;

f) individuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

Art. 4.

Disposizioni transitorie - Abrogazione

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai mede-

simi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, è rilasciata, qualora richiesta, di diritto.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3911):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 24 giugno 1997.

Assegnato alla commissione VII (Cultura) in sede referente il 21 luglio 1997 con parere delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla commissione VII il 12, 19, 25 febbraio 1998; 10 marzo 1998; 1° e 22 aprile 1998; 26 maggio 1998 e 9 giugno 1998.

Esaminato in aula l'11 gennaio 1999 e approvato il 12 gennaio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3742):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 26 gennaio 1999 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 10ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3, 10, 16 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 23 marzo 1999 (atto n. 3742/*A* - relatore sen. PARDINI).

Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 *(Autorizzazioni per la vendita)*. — Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo comma.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:

a) deve essere prevista la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta;

b) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;

c) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

d) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;

e) per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere *b), c)* e *d).*

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.

I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo

comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre;

d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:

1) la sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;

2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;

3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati, 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;

4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;

5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;

8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione.

I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del D.Lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Definizioni e ambito di applicazione del decreto)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a)-d) (omissis);

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *d)* e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti».

— Il testo dell'art. 29 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 29 *(Commissione paritetica)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.

3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento».

— Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art 8 del D.Lgs. n. 281/1997 e dell'art. 29 della legge n. 67/1987 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 e dell'art. 29 della legge n. 67/1987, si veda nelle note all'art 1.

— Il testo dell'art. 52, primo comma, lettera *a)*, del D.P.R. n. 616/1997 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 52 *(Attività commerciali)*. — Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 114/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26 *(Disposizioni finali)*. — 1. Ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al comma 1.

3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

4. *(Abrogato).*

5. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'art. 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'art. 8 del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697; convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'art. 2, commi 89 e 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella *c)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407».

99G0172

LEGGE 21 aprile 1999, n. **109**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1999, N. 29.

All'articolo 1:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise»;

al comma 1, capoverso, le parole: «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «primo comma».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale»;

al comma 1, lettera a), *le parole:* «competente a provvedere sulle misure cautelari» *sono sostituite dalle seguenti:* «che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare»;

al comma 1, lettera b), *capoverso, le parole:* «Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «il giudice» *sono sostituite dalle seguenti:* «altro tribunale, il giudice».

All'articolo 3:

al comma 3, sono soppresse le parole: «o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quater*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale»;

al comma 4, le parole: «nel comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei commi 3 e 3-*bis*»; *le parole:* «sui restanti motivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sugli altri motivi» *e dopo la parola:* «impugnazione» *sono aggiunte le seguenti:* «, presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-*ter*».

All'articolo 4, comma 1, le parole: «dello stesso codice» *sono sostituite dalle seguenti:* «del codice di procedura penale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5720):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro di grazia e giustizia (DILIBERTO) il 22 febbraio 1999.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 febbraio 1999 con pareri delle commissioni I, V e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 4, 9, 18, 24 e 25 marzo 1999.

Esaminato in aula il 6 aprile 1999 e approvato il 7 aprile 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3936):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 aprile 1999 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 aprile 1999.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 13 e 14 aprile 1999.

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 3 maggio 1999.

99G0180

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1999, n. **110.**

Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale è stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia;

Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;

Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attività volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, è indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonché a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;

Considerata la necessità di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonché a consentire la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.

3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:

a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.

4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

2. Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in eccedenza, è autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro un volume massimo di spesa mensile di L. 3.950 milioni.

Art. 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa nel limite di L. 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La relativa somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997.

2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

Art. 6.

1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

a) lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;

b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;

c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;

c) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 30.000 milioni.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230 milioni fino al 31 dicembre 1999, nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0181

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1998, n. **519.**

Regolamento recante norme concernenti l'attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'art. 9 che conferisce al Ministero della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato la potestà di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e

89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1993) e sue successive modificazioni, concernenti la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Vista la direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1996, n. 572, concernente il regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 95/3/CE;

Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 24 marzo 1998 a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di composizione e di etichettatura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, da utilizzare nell'ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso e presentati come tali.

2. Gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso sono alimenti di composizione particolare i quali, se usati secondo le indicazioni del fabbricante, sostituiscono interamente o in parte la razione alimentare giornaliera.

3. Gli alimenti di cui al comma 2 sono:

a) prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera;

b) prodotti presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera.

Art. 2.

Composizione

1. Gli alimenti disciplinati dal presente regolamento devono essere conformi ai criteri di composizione indicati nell'allegato I, che, unitamente all'annessa tabella e all'allegato II, costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3.

Confezionamento

1. I componenti che costituiscono i prodotti messi in vendita di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* devono essere contenuti nella stessa confezione.

Art. 4.

Commercializzazione

1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono posti in vendita con le seguenti denominazioni:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*:

«Sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso»;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*:

«Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

2. I prodotti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta, oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti indicazioni:

a) il valore energetico disponibile, espresso in kcal e Kj, e il contenuto di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo;

b) la quantità media di ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato I, espressa in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo. Per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, le informazioni sulle vitamine e sui minerali elencate nella tabella di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I sono inoltre espresse in percentuale dei valori definiti nell'allegato del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

c) istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire queste istruzioni;

d) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g il giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento può avere un effetto lassativo;

e) una menzione sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi;

f) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*:

1) una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in quantità adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata;

2) una dichiarazione secondo cui il prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza controllo medico;

g) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, una dichiarazione secondo cui i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti.

3. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento non deve contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o ad un maggiore senso di sazietà.

Art. 5.

Norme transitorie

1. La commercializzazione di prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente che non risultino conformi al presente regolamento, è consentita non oltre il 31 marzo 1999, e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto: *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 68

ALLEGATO I
(Articolo 2)

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A DIETE IPOCALORICHE

Le specifiche si riferiscono a prodotti pronti per l'uso, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.

1. *Energia.*

1.1. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a),* non deve essere inferiore a 800 kcal (3360 kJ) e non deve superare 1200 kcal (5040 kJ) per l'intera razione alimentare giornaliera.

1.2. L'energia fornita da un prodotto di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b),* non deve essere inferiore a 200 kcal (840 kJ) e non deve superare 400 kcal (1680 kJ) per pasto.

2. *Proteine.*

2.1. Le proteine contenute nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b),* devono fornire non meno del 25% e non più del 50% dell'energia totale del prodotto. In nessun caso, il quantitativo di proteine dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a),* può superare 125 g.

2.2. Le disposizioni di cui sopra sulle proteine riguardano proteine il cui indice chimico è uguale a quello della proteina di riferimento della FAO/OMS (1985) indicata nell'allegato II. Se l'indice chimico è inferiore a 100% della proteina di riferimento, i livelli minimi di proteina devono essere aumentati in conseguenza e, in ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80% di quello della proteina di riferimento.

2.3. L'«indice chimico» indica il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina in prova e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.4. L'aggiunta di aminoacidi è comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie.

3. *Grassi.*

3.1. L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30% dell'energia totale disponibile del prodotto.

3.2. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 4,5 g.

3.3. Per i prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g.

4. *Fibre alimentari.*

Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a),* non deve essere inferiore a 10 g e non deve superare 30 g per la razione alimentare giornaliera.

5. *Vitamine e minerali.*

5.1. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera *a),* devono fornire per l'intera razione alimentare giornaliera almeno il 100% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella.

5.2. I prodotti menzionati all'art. 1, comma 3, lettera *b),* devono fornire, per pasto, almeno il 30% del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella; il quantitativo di potassio fornito da questi prodotti non deve tuttavia essere inferiore a 500 mg per pasto.

ALLEGATO II
(Allegato I, punto 2.2)

SCHEMA DEL FABBISOGNO DI AMINOACIDI (1)

	(in g/100 g di proteine)
Cistina + metionina	1,7
Istidina	1,6
Isoleucina	1,3
Leucina	1,9
Lisina	1,6
Fenilalanina + tirosina	1,9
Treonina	0,9
Triptofano	0,5
Valina	1,3

(1) Organizzazione mondiale della sanità. «Energy and protein requirements», rapporto di una riunione congiunta FAO/OMS/UNO. Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità 1985 (World Health Organisation - WTO Tecnical Report Series 724).

TABELLA
(Allegato I, punti 5.1 e 5.2)

Vitamina A	(μg-RE)	700
Vitamina D	(μg)	5
Vitamina E	(mg-TE)	10
Vitamina C	(mg)	45
Tiamina	(mg)	1,1
Riboflavina	(mg)	1,6
Niacina	(mg-NE)	18
Vitamina B6	(mg)	1,5
Folato	(μg)	200
Vitamina B12	(μg)	1,4
Biotina	(μg)	15
Acido pantotenico	(mg)	3
Calcio	(mg)	700
Fosforo	(mg)	550
Potassio	(mg)	3100
Ferro	(mg)	16
Zinco	(mg)	9,5
Rame	(mg)	1,1
Iodio	(μg)	130
Selenio	(μg)	55
Sodio	(mg)	575
Magnesio	(mg)	150
Manganese	(mg)	1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizione di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— La direttiva 89/398/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 186 del 30 giugno 1989.

— L'art. 9 del D.Lgs. n. 111/1992 così recita:

«Art. 9 *(Disposizioni specifiche)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione».

— Le direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 186 del 30 giugno 1989.

— Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari». La direttiva 90/496/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 276 del 6 ottobre 1990.

— La direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. (G.U.C.E.) del 6 marzo 1996, n. L 55/22.

— Le direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 237 del 10 settembre 1994. La direttiva 95/2/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 61 del 18 marzo 1995. La direttiva 95/31/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 178 del 28 luglio 1995.

— La direttiva 95/3/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 41 del 23 febbraio 1995.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

99G0179

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998.

Conferimento di un incarico di dirigente generale livello di funzione C, nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede che, nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere conferiti a persone estranee all'amministrazione incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato della durata non superiore a cinque anni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Constatato che esiste la disponibilità del posto nella qualifica di dirigente generale - livello di funzione C - dell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella «*A*» allegata alla legge n. 400/1988, così come rideterminato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1989 e 30 novembre 1995;

Considerato che la dott.ssa Lea Battistoni, primo ricercatore dell'ISFOL, attualmente in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è in possesso di particolare qualificazione nel campo delle politiche giovanili, del volontariato e del terzo settore, come si rileva anche dall'allegato *curriculum*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, alla dott.ssa Lea Battistoni, nata a Roma il 25 settembre 1944, è conferito, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per un periodo di cinque anni, l'incarico di dirigente generale - livello di funzione C - nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella «*A*» della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

Alla dott.ssa Lea Battistoni sarà attribuito, per l'incarico, il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello, nonché un'indennità pari a lire 55 milioni annui lordi, comprensiva dell'indennità prevista nell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Art. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà all'approvazione del contratto di diritto privato relativo all'espletamento da parte della dott.ssa Lea Battistoni delle funzioni inerenti all'incarico di dirigente generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 135

CURRICULUM VITAEE

LEA BATTISTONI

Lea Battistoni, nata a Roma il 25 settembre 1944.

1. *Titoli di studio.*

Laureata in lettere moderne, 110/110, con tesi in sociologia; specializzata in scienze sociali, all'Università «La Sapienza» di Roma; specializzata in scienze organizzative, buona conoscenza lingua francese e inglese.

2. *Attuale attività.*

Coordinatrice dell'Ufficio III, volontariato e obiezione di coscienza, presso il Dipartimento affari sociali Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 17 settembre 1996, con qualifica di dirigente superiore.

In tale ambito coordina, le attività del Dipartimento in materia di volontariato, terzo settore, obiezione di coscienza, politiche giova-

nili a livello italiano ed europeo, (dirigendo tra l'altro i programmi gioventù per l'Europa e servizio volontario europeo) e le iniziative relative ai fondi strutturali europei gestiti dal Dipartimento in materia di giovani, terzo settore e progetti innovativi.

3. *Altri incarichi attualmente ricoperti.*

Attualmente è:

rappresentante italiano del gruppo ad hoc «Jeunesse» della Unione europea a Bruxelles;

rappresentante italiano del comitato europeo del programma «Gioventù per l'Europa;

membro del comitato lstat-Dipartimento affari sociali;

responsabile del Comitato interministeriale per la preparazione della legge quadro sulle politiche giovanili, presso il Dipartimento affari sociali;

coordinatrice del Comitato nazionale del programma: Gioventù per l'Europa;

coordinatrice del Comitato nazionale del programma: Servizio civile europeo;

membro dell'Osservatorio del volontariato del Dipartimento affari sociali;

membro dell'Osservatorio del volontariato del Ministero della sanità;

membro della consulta regionale della regione Emilia-Romagna per l'obiezione di coscienza.

3. *Precedente attività professionale.*

Nel 1981 è stata assunta dall'Isfol ente nazionale pubblico di ricerca, tramite concorso nazionaIe, con ruolo di ricercatore.

Nel nel periodo 1986-1996 ha ricoperto l'incarico di dirigente del settore «Mercato del lavoro» presso l'Isfol.

Dal 1987 come vincitrice di concorso per titoli ed esami ha assunto il ruolo di primo ricercatore presso l'Isfol.

In tale ambito è stata responsabile delle ricerche europee nazionali e regionali condotte dall'lsfol in materia di mercato del lavoro dipendente ed indipedemte, della formazione, giovanile e femminile.

Ha, inoltre, ricoperto ruoli di coordinamento e di direzione di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali ed è stata responsabile della assistenza tecnica di programi ed iniziative comunitarie in materia di formazione e di inserimento professionale collaborando con la direzione dell'orientamento e della formazione professionale del Ministero del lavoro e con la D.G.V. dell'Unione europea.

Come ricercatrice Isfol è stata inoltre:

1996 coordinatrice nazionale dell'assistenza tecnica del programma del Fondo sociale europeo «Occupazione comprensivo dei volet» Now, Horizon, Youthstart;

1994-96 coordinatrice nazionale della assistenza tecnica del programma del Fondo sociale europeo «Now», programma del Fondo sociale europeo finalizzato alla utenza femminile;

1987-1995 coordinatrice nazionale della rete Europea lris rete di sviluppo della formazione femminile in Europa;

1982-1996 responsabile del programma di ricerca nazionale «Eva: entrata nella vita attiva» (10 indagini congiunturali e longitudinali sui percorsi di studio e lavoro dei giovani in Italia studenti delle scuole medie e superiori e delle università).

Inoltre è stata direttore di ricerca in numerose indagini e ricerche a livello nazionale ed intemazionale in materia di mercato del lavoro e dell'organizzazione giovanile e femminile, di istruzione, formazione e transizione scuola-lavoro, collaborando, tra l'altro con organismi intemazionali quali: Cedefop, Unesco, Unione europea, CNRS, OIL, ecc. ed università italiane ed europee.

Si ricordano tra le altre le principali indagini condotte negli ultimi anni:

1996 «L'esclusione sociale in Europa», finanziata dal programma Socrates;

1996 «I processi di mobilità professionale», in Francia, Italia, Spagna, Germania ed Inghilterra e finanziata dall'Unione europea D.G.XII;

1995 «Il mercato carsico del lavoro femminile in Italia» (1995) ricerca nazionale Isfol;

1995 La formazione femminile in ltalia, ricerca nazionale Isfol;

1995 I sistemi di inserimento al lavoro in Europa, CNRS, Francia;

1994 «Valutazione del fondo sociale europeo: i programmi femminili, ricerca finanziata dall'Unione europea, D.G.V. (1994);

1994 «La risorsa anziani», ricerca finanziata dal comune di Roma;

1993 «I laureati in giurisprudenza in Italia» ricerca nazionale Eva Isfol;

1992 «La rete Iris in Italia», ricerca finanziata dall'Unione europea, D.G.V.;

1992 «Lo specchio di Alice», ricerca sulla condizione femminile in Rai;

1992 «I gruppi creativi in azienda», ricerca Isfol su aziende alimentari e metalmeccaniche in Italia;

1991 «I laureati in lettere in Italia», ricerca nazionale Eva, Isfol;

1991 «I laureati in ingegneria in Italia», ricerca nazionale Eva lsfol;

1987 «Gli immigrati nel Lazio», ricerca Isfol;

1981-1987 6 ricerche nazionali di tipo longitudinale sulla «entrata della vita attiva» degli studenti delle scuole medie e superiori.

4. *Altri incarichi ricoperti.*

Ha, inoltre, ricoperto i seguenti incarichi:

1996 presidente della scuola di specializzazione post-universitaria in scienze organizzative S3 di Roma;

1996-94 direttrice della rivista di formazione, organizzazione, lavoro I.T. Interpretazioni tendenziose; casa editrice Ediesse di Roma;

1994-1996 direttrice della collana editoriale «Genere Donna» collana di studi di organizzazione e lavoro delle donne, casa editrice Ediesse di Roma;

1995 direttrice della scuola di specializzazione post-universitaria S3 di Roma;

1986-1993 docente della scuola superiore della pubblica amministrazione, in metodologia della ricerca;

1993 cofondatrice della rete Europea di studi longitudinali «Network on Transition in Youth»;

1987-1994 membro del comitato europeo presso la U.E DG V, a Bruxelles, sulla formazione femminile e della rete lris;

1986 membro del Comitato pari opportunità del Ministero del lavoro.

5. *Principali pubblicazioni.*

Autrice di numerosi testi, saggi, articoli italiani e stranieri tra i principali e più recenti si ricordano:

a) libri:

L. Battistoni (a cura di) *Il mercato carsico del lavoro femminile* (in corso di pubblicazione), Franco Angeli;

L. Battistoni (a cura di) *La formazione femminile in Italia,* F. Angeli, (in corso di pubblicazione);

L. Battistoni (a cura di) *Progettando.. NOW,* Franco Angeli, Roma 1997;

L. Battistoni et alii, *Doppi legami, Creatività e variabile di genere nelle organizzazioni,* Ediesse, Roma 1993;

L. Battistoni *La Fucina di Efesto,* i laureati in ingegneria, Franco Angeli, Milano 1993;

L. Battistoni, G. Gilardi, *La Parità tra consenso e conflitto,* Ediesse, Roma 1992;

L. Battistoni, M.,T. Palleschi, *Nuovi orientamenti ed aspettative della professione docente,* Franco Angeli, Milano 1992;

L. Battistoni, A. Ruberto, *l percorsi giovanili,* Franco Angeli, Milano 1989;

L. Battistoni et alii, *Percorsi femminili; lavoro, formazione famiglia nel Lazio,* Franco Angeli, 1986;

L. Battistoni, *L'immigrazione straniera nel Lazio,* Franco Angeli, Milano 1985;

b) Saggi, articoli (limitatamente ai principali pubblicati tra 1997-93):

Lea Battistoni, M.L. Stefanelli: lavoro e non lavoro; il terzo settore nella società dell'informazione, *Osservatorio,* (in corso di pubblicazione nel n. 2, 1998);

Lea Battistoni, Le proposte degli enti locali, del volontariato del no profit, relazione al *Convegno «La riforma delle politiche sociali, Roma» 23 giugno 1997,* in corso di pubblicazione;

Lea Battistoni, Istituzioni stato sociale, diritti dei cittadini: alcuni temi per una analisi di sfondo, *Convegno Fivol, Roma, 24 maggio 1997,* in corso di pubblicazione;

Lea Battistoni, Qualification et employabilité: les paradoxes de l'emploi fémin en Italie, *Les Cahiers du Mage, n. 2, 1996*;

Lea Battistoni, R. De Santis, A. Mocavini, Qualificazione professionale e mercato del lavoro in ltalia, *Osservatorio n. 6, 1996*;

Lea Battistoni, Osservatorio sulla formazione femminile, *Osservatorio, n. 4, 1996;*

Lea Battistoni, Reinventare il lavoro riproduttivo, *IT Interpretazione Tendenziose n. 2,* 1996;

Lea Battistoni, A. L. Carbone, Ipotesi per la messa a punto di un sistema di monitoraggio, orientamenti, modalità, metodologie, *Osservatorio n. 1-2 e 5 1995 2 n. 3,* 1996;

Lea Battistoni, Dalla formazione di genere al mainstreaming, *Osservatorio n. 1, 2 1996*;

Lea Battistoni, A. Carbone, Teoria e prassi del modello di animazione sostegno e monitoraggio dell'iniziativa comunitaria Occupazione programma NOW, *Osservatorio n. 1-2, 1996*;

Lea Battistoni, Family Social Status and path of youth in the system education and on the labour market, in *Cedefop,* The Determinants of Transition in Youth, 1994;

Lea Battistoni, Quale Qualità: le azioni positive in azienda, *It lnterpretazioni Tendenziose,* 1994;

Lea Battistoni Il sistema universitario: un'organizzazione da rivedere in termini di qualità, *Osservatorio Isfol n. 6,* 1994;

Lea Battistoni L'esclusione sociale. *Osservatorio lsfol, n. 5,* 1994;

Lea Battistoni, Un'antesignana degli studi di organizzazione femminile, in: Mary Parker Follet, in M. Parker Follett *L'esperienza creativa,* Ediesse, 1994

Lea Battistoni, Prima Conferenza nazionale sulla formazione femminile, Nuove Opportunità antiche contraddizioni *Osservatorio Isfol* n. 3, 1993;

Lea Battistoni, La sociologia di genere come scienza delle complessità *Osservatorio lsfol n. 2,* 1993;

Lea Battistoni, I Laureati in giurisprudenza, *Osservatorio Isfol n. 2,* 1993;

Lea Battistoni, Le Politiche di Formazione Femminile in Europa, in *Quaderni Ires n. 4,* Roma 1993;

Lea Battistoni, El mercado del trabajo y la formacion professional en las mujeres, in A. Fernandez, *La formacion professional,* Diagramma, Madrid, 1993.

99A3193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 aprile 1999.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio notifiche, esecuzione e protesti del distretto della corte di appello di Potenza, pretura circondariale di Lagonegro, sezione distaccata di Lauria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota in data 23 settembre 1998 del presidente della corte di appello di Potenza con la quale si comunica che l'Ufficio notifiche, esecuzione e protesti del distretto di detta corte indicato nel dispositivo del presente decreto, non è stato in grado di funzionare dal giorno 10 al 21 settembre 1998 a causa del sisma verificatosi in data 9 settembre 1998;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio notifiche, esecuzione e protesti del distretto della corte di appello di Potenza, pretura circondariale di Lagonegro, sezione distaccata di Lauria, nei giorni dal 10 al 21 settembre 1998, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati e nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 1999

p. *Il Ministro:* SCOCA

99A3133

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1999.

Determinazione del calendario delle festività ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2000, come segue:

tutti i sabati;

19, 20, 21 aprile	vigilia, 1º e 2º giorno di Pesach (Pasqua);
26 e 27 aprile	7º e 8º giorno di Pesach (Pasqua);
9 e 10 giugno	1º e 2º giorno di Shavuot (Pentecoste);
10 agosto	digiuno del 9 di Av;
30 settembre e 1º ottobre	1º e 2º giorno di Rosh Ha Shanà (Capodanno);
8 e 9 ottobre	vigilia e giorno di Kippur (Digiuno di espiazione);
14 e 15 ottobre	1º e 2º giorno di Succoth (Festa delle capanne);
21 ottobre	Sheminì Azzeret;
22 ottobre	Simchat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3174

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 13/99, del 17 marzo 1999, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino avvenuto in data 15 marzo 1999 a seguito del rinnovamento del sistema informativo dei servizi A.C.I.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 15 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 aprile 1999

Il direttore regionale: PALMIERI

99A3134

DECRETO 6 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 18/99, del 18 marzo 1999, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino avvenuto in data 15 marzo 1999 a seguito del rinnovamento del sistema informativo dei servizi A.C.I.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta in data 15 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 aprile 1999

Il direttore regionale: PALMIERI

99A3135

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 febbraio 1999.

Impegno per l'esercizio 1999 della somma complessiva di L. 300.000.000.000 a favore di varie regioni, ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 1º marzo 1986, n. 64 recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1996;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto il primo comma dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 548 del 1996, il quale, tra l'altro, al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato;

Vista la delibera del CIPE del 17 marzo 1998, che ripartisce, tra l'altro, a valere sulle risorse derivanti dal netto ricavo dei mutui contratti ai sensi del predetto decreto-legge n. 548 del 1996 la somma di lire 300 miliardi, punto 4.3 della stessa delibera;

Vista la legge di bilancio per l'anno finanziario 1999 n. 454 del 23 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998 «Ripartizione in capitoli relativi al bilancio 1999, in particolare la somma assegnata di lire 300 miliardi per competenza e cassa al cap. 7425;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare a favore delle regioni sotto elencate la somma complessiva di lire 300 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 300.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni secondo le quote a fianco di ciascun soggetto di seguito indicate:

	(Importi in lire)
1) Piemonte	14.082.000.000
2) Lombardia	2.041.000.000
3) Veneto	7.216.000.000
4) Friuli-Venezia Giulia	4.742.000.000
5) Liguria	8.948.000.000
6) Emilia-Romagna	2.494.000.000
7) Toscana	10.062.000.000
8) Lazio	9.958.000.000
9) Abruzzo	5.175.000.000
10) Molise	5.278.000.000
11) Campania	72.846.000.000
12) Puglia	30.145.000.000
13) Basilicata	13.485.000.000
14) Calabria	22.475.000.000
15) Sicilia	53.794.000.000
16) Sardegna	37.259.000.000
Totale . . .	300.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7425 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A3168

DECRETO 23 febbraio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 14.000.000.000 a favore delle amministrazioni comunali dell'area tarantina, per l'esercizio 1999, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione 19 ottobre 1993 con la quale si è provveduto, con riserva di individuazione degli interventi di realizzazione e di definizione dello specifico quadro delle risorse da assegnare, alla copertura finanziaria del protocollo di intesa finalizzato al riassetto territoriale della provincia di Taranto;

Vista la delibera CIPE 23 aprile 1997 sugli «Interventi a sostegno dello sviluppo socio economico dell'area di crisi produttiva ed occupazione di Taranto che assegna l'importo di L. 41,958 miliardi;

Vista la deliberazione 22 dicembre 1998 «Assegnazione di risorse finalizzate ai programmi di insediamento produttivo per l'area tarantina» che ripartisce ad assegna la somma di L. 14 miliardi come di seguito indicato:

Comune di Avetrana	1.208 milioni
Comune di Carosino	1.206 milioni
Comune di Castellaneta	1.128 milioni
Comune di Fragagnano	1.478 milioni
Comune di Grottaglie	1.208 milioni
Comune di Laterza	1.482 milioni
Comune di Montemesola	646 milioni
Comune di Sava	1.555 milioni
Comune di Torricella	1.289 milioni
Comune di Taranto	2.800 milioni

Vista la legge di bilancio del 25 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999 ed il successivo decreto ministeriale 30 dicembre 1998 «Ripartizione in capitoli per l'anno 1999» che assegna L. 34.090.000.000 in termini di competenza e L. 35.090.000.000 in termini di cassa;

Ritenuto di dover impegnare a favore delle amministrazioni menzionate nella delibera la somma di L. 14.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 14.000.000.000 relativa è impegnata a favore delle amministrazioni comunali dell'area tarantina come di seguito indicato:

Comune di Avetrana	1.208.000.000
Comune di Carosino	1.206.000.000
Comune di Castellaneta	1.128.000.000
Comune di Fragagnano	1.478.000.000
Comune di Grottaglie	1.208.000.000
Comune di Laterza	1.482.000.000
Comune di Montemesola	646.000.000
Comune di Sava	1.555.000.000
Comune di Torricella	1.289.000.000
Comune di Taranto	2.800.000.000
Totale . . .	14.000.000.000

Art. 2.

È autorizzata l'erogazione dell'importo complessivo di L. 11.400.000.000 alle citate amministrazioni secondo la ripartizione di seguito indicata:

Comune di Avetrana	1.208.000.000
Comune di Carosino	1.206.000.000
Comune di Castellaneta	1.128.000.000
Comune di Fragagnano	1.478.000.000
Comune di Grottaglie	1.208.000.000
Comune di Laterza	1.482.000.000
Comune di Montemesola	646.000.000
Comune di Sava	1.555.000.000
Comune di Torricella	1.289.000.000
Comune di Taranto	200.000.000
Totale . . .	11.400.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7437 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A3169

DECRETO 23 febbraio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 405.000.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per il 1999, a titolo di annualità o parziale annualità del limite d'impegno di cui alla legge n. 403/1977.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessone del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizioni della tab. *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1999, le annualità, o parziali annualità, spettanti alle regioni a statuto speciale interessate che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attuazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 405.000.000 è impegnata, per il 1999, a titolo di annualità o parziale annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, della somma di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 405.000.000 graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A3170

DECRETO 24 febbraio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore di regioni a statuto speciale e province autonome, per il 1999, a titolo di limite d'impegno di cui alla legge n. 574/1965.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Considerato che le disposizioni recante dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere, a decorrere dall'anno 1991, all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Vista la legge di bilancio n. 454 del 23 dicembre 1998, per il 1999, che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di L. 4.651.000.000 relativa alla quota fissa, autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della sopracitata legge n. 158/1990 a titolo di limiti d'impegno destinati a contributi per interessi su mutui per gli ospedali civili e psichiatrici;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.651.000.000, a valere sul fondo 1999, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annuliatà 1999, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e provincie autonome	Importi (in lire)
Provincia autonoma Trento	424.000.000
Provincia autonoma Bolzano	411.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale . . .	4.651.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 4.651.000.000 graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A3171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di trasporto «Romana autisti di auto pubbliche - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di trasporto «Cooperativa Romana autisti di auto pubbliche - Società cooperativa a .r.l.» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di trasporto «Romana autisti di auto pubbliche - società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 16 settembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Elio Borromeo di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 1° ottobre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il prof. Nicolino Tamalia con studio in Roma, piazza Irnerio, 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2991

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 9 febbraio 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di pesca «La San Biagio a responsabilità limitata», con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito notaio Errica Ernesta Grimaldi in data 22 luglio 1986, repertorio n. 5471, registro società n. 11818; B.U.S.C. n. 2517/221858;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Latina recapiti - agenzia privata per l'accettazione ed il recapito di corrispondenza, a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito notaio Mario Orsini in data 9 dicembre 1986, repertorio n. 247889 registro società n. 12265;

3) società cooperativa mista «Lido di Itaca 84 a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Raffaello Farano in data 9 settembre 1984, repertorio n. 35917, registro società n. 9358.

Latina, 1° aprile 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A3141

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 febbraio 1999.

Approvazione del piano territoriale paesistico dei comuni di «Capri e Anacapri».

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica la sostituzione dell'amministrazione regionale inadempiente con il il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che all'art. 6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 1995, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dei comuni di «Capri e Anacapri»;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, I sezione, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 1995, con sentenze depositate e pubblicate il 10 settembre 1998;

Visti i lavori della commissione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1995, composta da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, della regione Campania e degli enti locali dei territori interessati;

Vista la relazione, in data 31 ottobre 1995, del presidente della predetta commissione;

Visti gli atti elaborati dagli uffici tecnici del Ministero anche sulla base delle indicazioni contenute nell'indicata relazione;

Considerato peraltro, che le disposizioni che prevedevano l'acquisizione del parere degli enti locali interessati sono contenute in una serie di decreti-legge (n. 30, n. 154, n. 285, n. 388 e n. 495 del 1996) decaduti per mancata conversione;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 6 ottobre 1998, ha espresso un nuovo parere favorevole sul progetto di piano territoriale paesistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dei comuni di «Capri e Anacapri», in provincia di Napoli.

Il piano è composto di numero 2 tavole ortofotografiche in scala 1:5.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relativa al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma, altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 39

99A3142

DECRETO 8 febbraio 1999.

Approvazione del piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia».

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica la sostituzione dell'amministrazione regionale inadempiente con il il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che all'art. 6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 dicembre 1995, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dell'isola di Ischia;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, I sezione, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 dicembre 1995, con sentenze depositate e pubblicate il 10 settembre 1998;

Visti i lavori della commissione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1995, composta da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, della regione Campania e degli enti locali dei territori interessati;

Vista la relazione, in data 12 dicembre 1995, del presidente della predetta commissione;

Visti gli atti elaborati dagli uffici tecnici del Ministero anche sulla base delle indicazioni contenute nell'indicata relazione;

Considerato peraltro, che le disposizioni che prevedevano l'acquisizione del parere degli enti locali interessati sono contenute in una serie di decreti-legge (n. 30, n. 154, n. 285, n. 388 e n. 495 del 1996) decaduti per mancata conversione;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 6 ottobre 1998, ha espresso un nuovo parere favorevole sul progetto di piano territoriale paesistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area dell'Isola di Ischia, comprendente i comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana in provincia di Napoli.

Il piano è composto di numero 4 tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici

del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma, altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 38

99A3143

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 marzo 1999.

Variazioni ai decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 2224 del 1° dicembre 1998 recanti finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale n. 992 del 18 maggio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989, con il quale è stato approvato per l'anno 1988 il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che sul suddetto programma di interventi, finanziato ai sensi della legge n. 67/1988, sussiste una disponibilita pari a L. 240.000.000 a fronte di rinuncia, da parte dell'amiministrazione provinciale di Terni, alla realizzazione delle opere relative ai seguenti progetti:

s.p. Montecastrilli-Avigliano-Melezzole, lire 50.000.000;

s.p. Narni-S. Urbano - innesto con la s.s. Flaminia - Lavori di completamento, L. 190.000.000.

Considerato che, a seguito di riscontro effettuato con la Cassa depositi e prestiti, risulta che la stessa provincia di Terni ha realizzato un'economia di L. 57.183.976 sui lavori relativi all'intervento S.P. Narni S. Urbano - sistemazione ponte al km 3+400;

Considerato che la suddetta provincia di Terni intende destinare le disponibilità come sopra realizzate al finanziamento di due nuovi interventi e precisamente:

s.p. Amelia - Orte - straordinaria manutenzione per la pavimentazione di un tratto dal km 0+850 al km 1+850, L. 50.000.000;

s.p. 24 di Maratta dal km 4+800 al km 6+400 - rafforzamento pavimentazione, L. 247.000.000;

Visto che con decreto ministeriale n. 2224 del 1° dicembre 1998 per mero errore è stato autorizzato a favore della provincia di Roma il finanziamento di L. 465.000.000 anziché L. 575.000.000 per la S.P. Settevene Palo II;

Considerata quindi la necessità di rettificare il predetto importo;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la devoluzione del finanziamento a suo tempo autorizzato con decreto ministeriale n. 992 del 18 maggio 1989 a favore della provincia di Terni relativamente all'intervento:

s.p. Montecastrilli-Avigliano-Melezzole, lire 50.000.000;

a favore del seguente intervento:

s.p. Amelia-Orte straordinaria manutenzione per la pavimentazione di un tratto dal km 0+850 al km 1+850, L. 50.000.000.

Art. 2.

È autorizzata la devoluzione del finanziamento a suo tempo autorizzato con decreto ministeriale n. 992/1989 a favore della provincia di Terni relativamente all'intervento s.p. Narni-S. Urbano innesto con la s.s. Flaminia pari a L. 190.000.000 unitamente all'utilizzo dell'economia pari a L. 57.183.976 realizzata dalla stessa provincia sull'intervento relativo alla S.P. Narni - S. Urbano sistemazione ponte al km 3+400 a favore del seguente intervento:

s.p. 24 di Maratta dal km 4+800 al km 6+400 - rafforzamento pavimentazione, L. 247.000.000.

Art. 3.

È rettificato in L. 575.000.000 l'importo del progetto relativo alla s.p. Settevene Palo II autorizzato con decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 2224 a favore della provincia di Roma.

Art. 4.

Si richiamano le disposizioni contenute nella legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 29 marzo 1999

Il Ministro: MICHELI

99A3144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA
(EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)

DELIBERAZIONE 13 aprile 1999.

Deliberazione, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente la definizione dei contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo medesimo. (Repertorio atti n. 96/C.U.).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale prevede che le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo, tra gli altri, l'obiettivo (lettera *g*) di «assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto l'art. 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114/1998, il quale dispone che «ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *g*)», questa conferenza, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, «definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto»;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente la definizione dei contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al citato decreto legislativo n. 114/1998, trasmessa, con nota n. 530303 del 31 marzo 1999, e inviata, in data 8 aprile 1999, alle regioni e agli enti locali per l'esame ed eventuali osservazioni;

Considerato che sempre il citato dicastero ha provveduto ad acquisire il parere favorevole dell'osservatorio nazionale di cui al richiamato art. 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 114/1998;

Ritenuto di poter recepire i contenuti della modulistica, così come formulati nella proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il consenso unanime dei componenti di questa conferenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281/1997;

Definisce

ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i contenuti della modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 114/1998, così come risultano negli allegati *A, B* e *C,* che costituiscono parte integrante del presente atto.

Al contenuto dei citati allegati sono tenuti ad attenersi gli esercenti attività di commercio al dettaglio che presentano al comune competente per territorio le comunicazioni di cui all'art. 7 e le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

Alla stesura e alla diramazione delle istruzioni per la compilazione della modulistica univoca provvede, con apposita circolare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1999

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario
della Conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario
della Conferenza Stato-città
ed automomie locali
GRANELLI

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO

COMUNICAZIONE

MOD. COM 1

COMPILARE IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI * ______________________________

Ai sensi del d. lgs. 114/1998 (artt. 7, 10 comma 5 e 26 comma 5), **il sottoscritto**

Cognome ______________ Nome ______________ C. F. ______________

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ______________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ______________ Comune ______________

Residenza: Provincia ______________ Comune ______________

Via, piazza, ecc. ______________ N. ______ CAP ______

In qualità di:

☐ **titolare dell'omonima impresa individuale:**

PARTITA IVA (se già iscritto) ______________

con sede nel Comune di ______________ Provincia ______________

Via, piazza, ecc. ______________ N. ______ CAP ______ Tel. ______

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di ______________

☐ **legale rappresentante della società:**

C. F. ______________ P. IVA (se diversa da C.F.) ______________

denominazione o ragione sociale ______________

con sede nel Comune di ______________ Provincia ______________

Via, piazza, ecc. ______________ N. ______ CAP ______ Tel. ______

N. di iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ______________

Trasmette comunicazione relativa a:

A - APERTURA DI ESERCIZIO ☐
- A1 - NUOVO ESERCIZIO ☐
- A2 - CONCENTRAZIONE ☐

B - APERTURA PER SUBINGRESSO ☐

C - VARIAZIONI ☐
- C1 - TRASFERIMENTO DI SEDE ☐
- C2 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA ☐
- C3 - VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ☐

D - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ ☐

PRESO ATTO CHE L'OPERAZIONE SOPRAINDICATA SARÀ ESEGUITA DECORSI NON MENO DI 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE,

dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

* Copia del presente modello corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del comune va presentata al Registro Imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, entro 30 giorni dall'effettivo verificarsi del fatto (apertura, trasferimento, ecc.), qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie.

CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Modulistica approvata ai sensi d.lgs. 114/1998 art. 10 c.5

SEZIONE A - APERTURA DI ESERCIZIO

INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

Comune ______________________ CAP __________

Via, viale, piazza, ecc. ______________________ N. ________

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. |_|_|_|_|_|

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ______________________

Provvedimento n. ______ in data ____________ rilasciato da ______________________

SPECIFICARE SE:

☐ **A1** - NUOVO ESERCIZIO

☐ **A2** - CONCENTRAZIONE di n. |_|_| esercizi di seguito indicati:

Titolare ______________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ______________________ mq. |_|_|_|

Titolare ______________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ______________________ mq. |_|_|_|

____

____

SEZIONE B - APERTURA PER SUBINGRESSO*

INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

Comune ______________________ CAP __________

Via, viale, piazza, ecc. ______________________ N. ________

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. |_|_|_|_|_|

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE

Provvedimento n. ______ in data ____________ rilasciato da ______________________

SUBENTRERÀ ALL'IMPRESA:

Denominazione ______________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

A seguito di:
- compravendita ☐
- affitto d'azienda ☐
- donazione ☐
- fusione ☐
- fallimento ☐
- successione ☐
- altre cause ☐

* Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale sono stipulati presso un notaio.

SEZIONE C - VARIAZIONI

L'ESERCIZIO UBICATO NEL

Comune ________ CAP ________

Via, viale, piazza, ecc. ________ N. ________

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ________

Provvedimento n. ____ in data ________ rilasciato da ________

SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:

C1 ☐ **C2** ☐ **C3** ☐

SEZIONE C1 - TRASFERIMENTO DI SEDE*

SARÀ TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO

Via, viale, piazza, ecc. ________ N. ________

SUPERFICIE DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_| con ampliamento ☐ con riduzione ☐

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_| con ampliamento ☐ con riduzione ☐

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐

mq. |_|_|_|_| con ampliamento ☐ con riduzione ☐

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ________

Provvedimento n. ____ in data ________ rilasciato da ________

* La sez. C1 va compilata anche in caso di contestuale ampliamento (fino ai limiti consentiti per gli esercizi di vicinato) o riduzione di superficie di vendita dell'esercizio trasferito. Non è pertanto necessario compilare la sez. C2.

SEZIONE C2 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA*

LA SUPERFICIE DI VENDITA DELL'ESERCIZIO INDICATO ALLA SEZ. C SARÀ AMPLIATA A: ☐ RIDOTTA A: ☐

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

* L'ampliamento può avvenire fino ai limiti consentiti per gli esercizi di vicinato.

SEZIONE C3 - VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

SARÀ ELIMINATO IL SETTORE: **Alimentare** ☐ **Non alimentare** ☐

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐

SARÀ AGGIUNTO IL SETTORE: **Alimentare*** ☐ **Non alimentare** ☐

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐

con la seguente redistribuzione della superficie:

SUPERFICIE DI VENDITA PREVISTA:

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

* Per acquisire il settore alimentare è necessario possedere i requisiti professionali.

SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

L'ESERCIZIO UBICATO NEL

Comune ______________________________ CAP ____________

Via, viale, piazza, ecc. ______________________________ N. ________

CESSERÀ PER:

- trasferimento in proprietà o gestione ☐
- chiusura definitiva dell'esercizio ☐

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA DELL'ESERCIZIO CESSATO

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ______________________________

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE COMPILATA (ESCLUSA LA D), L'ATTIVITÀ ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI INCLUSI NELL'ALLEGATO C

Attività prevalente: ______________________________

____

Attività secondaria: ______________________________

____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE ☐ **ALLEGATI: A** ☐ **B** ☐

Firma del titolare o legale rappresentante

Data ______________ ______________________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

(DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LE SEZIONI A, B, C, salvo in caso di riduzione di superficie di vendita o eliminazione di un settore)

1. ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del d. lgs. 114/1998 (1);

2. ☐ che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

3. ☐ di aver rispettato - relativamente al locale dell'esercizio:
   - ☐ i regolamenti locali di polizia urbana;
   - ☐ i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
   - ☐ i regolamenti edilizi;
   - ☐ le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso

   in quanto (Specificare gli estremi dei relativi provvedimenti) ____________________

   ____

   ____

4. ☐ *(eventuale)* di aver rispettato le valutazioni di impatto commerciale adottate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c, del d. lgs. 114/1998, indicate da codesto Comune con delibera n. .... del ....

5. ☐ *(eventuale)* di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del d. lgs. 114/1998)

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 compilano l'allegato A.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

Solo per le imprese individuali

6. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

6.1 ☐ - essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ....
con il n. .... per il commercio delle tabelle merceologiche ....

6.2 ☐ - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell'Istituto .... sede ....
oggetto del corso .... anno di conclusione ....

6.3 ☐ - aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività .... dal .... al ....
n. di iscrizione al Registro Imprese .... CCIAA di .... n. R.E.A. ....

6.4 ☐ - aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
nome impresa .... sede ....
nome impresa .... sede ....
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal .... al ....
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal .... al ....

Solo per le Società

7. ☐ - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ....
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

FIRMA del titolare o legale rappresentante

Data ____________________ ____________________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ____ CAP ______

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ____ CAP ______

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ____ CAP ______

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ______ CAP ______

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE della società ____________

☐ DESIGNATO PREPOSTO dalla società ____________ In data ______

DICHIARA

1) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c, 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.

2) Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali

3.1 ☐ - essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ____________
con il n. ______ per il commercio delle tabelle merceologiche ____________

3.2 ☐ - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell'Istituto ____________ sede ____________
oggetto del corso ____________ anno di conclusione ______

3.3 ☐ - aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività ____________ dal ______ al ______
n. di iscrizione al Registro Imprese ____________ CCIAA di ______ n. R.E.A. ______

3.4 ☐ - aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
nome impresa ____________ sede ____________
nome impresa ____________ sede ____________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al ______
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al ______

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________

Firma ____________

ALLEGATO *C*

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Esercizi non specializzati a prevalenza alimentare

- Ipermercati (oltre 2.500 mq. - self service)
- supermercati (oltre 400 mq. - self service)
- altro (minimercati, prodotti surgelati...)

Esercizi specializzati a prevalenza alimentare

Frutta e verdura

Carne e prodotti a base di carne

Pesci, crostacei, molluschi

Pane, pasticceria, dolciumi

Bevande (vini, oli, birra ed altre)

Tabacco e altri generi di monopolio

Altri esercizi specializzati alimentari (drogherie, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto...)

Esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare

- Grandi magazzini (oltre 400 mq. - self service)
- altro (vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari

Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare

Farmacie

Articoli medicali e ortopedici

Cosmetici e articoli di profumeria

Prodotti tessili e biancheria

Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

Calzature e articoli in cuoio

Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione

Elettrodomestici, radio, televisori, dischi, strumenti musicali

Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico sanitari e da costruzione

Libri, giornali, cartoleria

Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibile uso domestico, natanti...)

Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati...)

Distributori di carburante

BOLLO

MOD. COM 2

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

COMPILARE IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI * ______________________

Ai sensi del d. lgs. 114/1998 (artt. 8, 9, 10 comma 5), **il sottoscritto**

Cognome ________ Nome ________ C. F. ________

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ________

Residenza: Provincia ________ Comune ________

Via, piazza, ecc. ________ N. ____ CAP ____

In qualità di:

☐ **titolare dell'omonima impresa individuale:**

PARTITA IVA (se già iscritto) ________

con sede nel Comune di ________ Provincia ________

Via, piazza, ecc. ________ N. ____ CAP ____ Tel. ________

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________ CCIAA di ________

☐ **legale rappresentante della società:**

C. F. ________ P. IVA (se diversa da C.F.) ________

denominazione o ragione sociale ________

con sede nel Comune di ________ Provincia ________

Via, piazza, ecc. ________ N. ____ CAP ____ Tel. ________

N. di iscrizione al Registro Imprese ________ CCIAA di ________

Trasmette domanda di autorizzazione relativa a:

MEDIA STRUTTURA ☐ **GRANDE STRUTTURA** ☐

A - APERTURA DI ESERCIZIO ________ ☐
- A1 - NUOVO ESERCIZIO ________ ☐
- A2 - CONCENTRAZIONE ________ ☐

B - VARIAZIONI ________ ☐
- B1 - TRASFERIMENTO DI SEDE ________ ☐
- B2 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA ________ ☐
- B3 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA A SEGUITO DI ACCORPAMENTO ____ ☐
- B4 - ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO ________ ☐

e dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

* **Copia del presente modello, corredata degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune, va presentata al Registro Imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'effettuazione delle variazioni richieste.**

CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Modulistica approvata ai sensi d. lgs. 114/1998 art. 10 c.5

SEZIONE A - APERTURA DI ESERCIZIO

INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

Comune ____________________ CAP ________

Via, viale, piazza, ecc. ____________________ N. ________

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. |_|_|_|_|_|

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ____________________

Provvedimento n. ____ in data ________ rilasciato da ____________

SPECIFICARE SE:

☐ **A1** - NUOVO ESERCIZIO

☐ **A2** - CONCENTRAZIONE di n. |_|_| esercizi di seguito indicati:

Titolare ____________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ____________________ N. autorizzazione ________ in data ________

mq. |_|_|_|_|_|

Titolare ____________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ____________________ N. autorizzazione ________ in data ________

mq. |_|_|_|_|_|

Titolare ____________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ____________________ N. autorizzazione ________ in data ________

mq. |_|_|_|_|_|

____

____

____

SEZIONE B - VARIAZIONI

L'ESERCIZIO UBICATO NEL

Comune ____________________ CAP ________

Via, viale, piazza, ecc. ____________________ N. ________

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. |_|_|_|_|_|

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ____________________

Provvedimento n. ____ in data ________ rilasciato da ____________

SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI

B1 ☐ **B2** ☐ **B3** ☐ **B4** ☐

SEZIONE B1 - TRASFERIMENTO DI SEDE*

SARÀ TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO

Via, viale, piazza, ecc. ______ N.____ CAP ______

SUPERFICIE DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_| con ampliamento ☐ con riduzione ☐

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_| con ampliamento ☐ con riduzione ☐

Tabelle speciali Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐

mq. |_|_|_|_|_| con ampliamento ☐ con riduzione ☐

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ______

Provvedimento n.____ in data ______ rilasciato da ______

* La sez. B1 va compilata anche in caso di contestuale ampliamento (per le medie strutture fino ai limiti consentiti) o riduzione di superficie di vendita dell'esercizio trasferito. Non è pertanto necessario compilare la sez. B2.

SEZIONE B2 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA*

LA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO INDICATO NELLA SEZ. B SARÀ AMPLIATA A:

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

* Per le medie strutture l'ampliamento può avvenire fino ai limiti consentiti.

SEZIONE B3 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA A SEGUITO DI ACCORPAMENTO*

LA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO INDICATO NELLA SEZ. B SARÀ AMPLIATA A:

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

PER ACCORPAMENTO di n.|_|_| esercizi di seguito indicati:

Titolare ______ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ______ N. autorizzazione ______ in data ______

mq. |_|_|_|_|_|

Titolare ______ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ______ N. autorizzazione ______ in data ______

mq. |_|_|_|_|_|

Titolare ______ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo ______ N. autorizzazione ______ in data ______

mq. |_|_|_|_|_|

______

______

* Per le medie strutture l'ampliamento può avvenire fino ai limiti consentiti.

SEZIONE B4 - ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO

SARÀ AGGIUNTO IL SETTORE **Alimentare*** ☐ **Non alimentare** ☐

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐

con la seguente redistribuzione della superficie:

SUPERFICIE DI VENDITA PREVISTA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. |_|_|_|_|_|

* Per acquisire il settore alimentare è necessario possedere i requisiti professionali.

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE COMPILATA, L'ATTIVITÀ ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI INCLUSI NELL'ALLEGATO C

Attività prevalente: ______________________________

____

Attività secondaria: ______________________________

____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE ☐ **ALLEGATI: A** ☐ **B** ☐

Firma del titolare o legale rappresentante

Data ______________ ______________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE PER APPORRE GLI ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

(DA COMPILARE QUALSIASI SEZIONE SI SOTTOSCRIVA)

1. ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del d. lgs. 114/1998 (1);

2. ☐ che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

3. ☐ di aver rispettato - relativamente al locale dell'esercizio:
   - ☐ i regolamenti locali di polizia urbana;
   - ☐ i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
   - ☐ i regolamenti edilizi;
   - ☐ le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso

   in quanto (Specificare gli estremi dei relativi provvedimenti) ____________________

   ____

   ____

4. ☐ *(eventuale)* di possedere titolo di priorità in quanto (art. 10 c. 2 d. lgs. 114/1998):
   - ☐ ha accorpato preesistenti medie o grandi strutture
   - ☐ si impegna a reimpiegare il personale dipendente
   - ☐ ha frequentato il corso professionale per il settore non alimentare presso ____________________

5. ☐ *(eventuale)* di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del d. lgs. 114/1998)

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 compilano l'allegato A.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

Solo per le imprese individuali

6. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

6.1 ☐ - essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ____________________
con il n. ________ per il commercio delle tabelle merceologiche ____________________

6.2 ☐ - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell'Istituto ____________________ sede ____________
oggetto del corso ____________________ anno di conclusione ________

6.3 ☐ - aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività ____________________ dal ____________ al ____________
n. di iscrizione al Registro Imprese ____________ CCIAA di ____________ n. R.E.A. ____________

6.4 ☐ - aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
nome impresa ____________________ sede ____________
nome impresa ____________________ sede ____________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ____________ al ____________
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ____________ al ____________

Solo per le Società

7. ☐ - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ____________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

FIRMA del titolare o legale rappresentante

Data ____________________ ____________________

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ____ CAP ________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ____ CAP ________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ____ CAP ________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro di autocertificazione)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ______ CAP ________

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE della società ____________

☐ DESIGNATO PREPOSTO dalla società ____________ In data ________

DICHIARA

1) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c, 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.

2) Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"(antimafia).

3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali

3.1 ☐ - essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ____________
con il n. ______ per il commercio delle tabelle merceologiche ____________

3.2 ☐ - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell'Istituto ____________ sede ____________
oggetto del corso ____________ anno di conclusione ________

3.3 ☐ - aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività ____________ dal ________ al ________
n. di iscrizione al Registro Imprese ________ CCIAA di ________ n. R.E.A. ________

3.4 ☐ - aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
nome impresa ____________ sede ________
nome impresa ____________ sede ________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ________ al ________
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ________ al ________

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________

Firma ____________

ALLEGATO *C*

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Esercizi non specializzati a prevalenza alimentare

- Ipermercati (oltre 2.500 mq. - self service)
- supermercati (oltre 400 mq. - self service)
- altro (minimercati, prodotti surgelati...)

Esercizi specializzati a prevalenza alimentare

Frutta e verdura

Carne e prodotti a base di carne

Pesci, crostacei, molluschi

Pane, pasticceria, dolciumi

Bevande (vini, oli, birra ed altre)

Tabacco e altri generi di monopolio

Altri esercizi specializzati alimentari (drogherie, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto...)

Esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare

- Grandi magazzini (oltre 400 mq. - self service)
- altro (vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari

Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare

Farmacie

Articoli medicali e ortopedici

Cosmetici e articoli di profumeria

Prodotti tessili e biancheria

Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

Calzature e articoli in cuoio

Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione

Elettrodomestici, radio, televisori, dischi, strumenti musicali

Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico sanitari e da costruzione

Libri, giornali, cartoleria

Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibile uso domestico, natanti...)

Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati...)

Distributori di carburante

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
COMUNICAZIONE

MOD. COM 3

COMPILARE IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI * ______________________________ |_|_|_|_|_|_|

Ai sensi del d. lgs. 114/1998 (art. 10 comma 5 e 26 comma 5), **il sottoscritto**

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. ______ CAP ______

In qualità di:

☐ **titolare dell'omonima impresa individuale:**

PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

con sede nel Comune di ____________ Provincia ______

Via, piazza, ecc. ____________ N. ______ CAP ______ Tel. ______

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ____________ CCIAA di ______

☐ **legale rappresentante della società:**

C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P. IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

denominazione o ragione sociale ____________

con sede nel Comune di ____________ Provincia ______

Via, piazza, ecc. ____________ N. ______ CAP ______ Tel. ______

N. di iscrizione al Registro Imprese ____________ CCIAA di ______

Trasmette comunicazione relativa a:

MEDIA STRUTTURA ☐ **GRANDE STRUTTURA** ☐

A - APERTURA PER SUBINGRESSO ____________ ☐

B - VARIAZIONI ____________ ☐

B1 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA ____________ ☐

B2 - RIDUZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO ____________ ☐

C - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ ____________ ☐

PRESO ATTO CHE L'OPERAZIONE SOPRAINDICATA SARÀ ESEGUITA DECORSI NON MENO DI 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE,

dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

* **Copia del presente modello, corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del comune, va presentata al Registro Imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, entro 30 giorni dall'effettivo verificarsi del fatto e qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie.**

CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Modulistica approvata ai sensi d. lgs. 114/1998 art. 10 c.5

SEZIONE A - APERTURA PER SUBINGRESSO*

INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

Comune ______________________ CAP ________

Via, viale, piazza, ecc. ______________________ N. ________

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. |_|_|_|_|_|

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ______________________

Provvedimento n.______ in data ____________ rilasciato da ______________________

SUBENTRERÀ ALL'IMPRESA:

Denominazione ______________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

AUTORIZZAZIONE N.____________ in data ____________

A seguito di:

- compravendita ☐
- affitto d'azienda ☐
- donazione ☐
- fusione ☐
- fallimento ☐
- successione ☐
- altre cause ☐

* Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale sono stipulati presso un notaio.

SEZIONE B - VARIAZIONI

L'ESERCIZIO UBICATO NEL

Comune ______________________ CAP ________

Via, viale, piazza, ecc. ______________________ N. ________

AUTORIZZAZIONE N. ______________________

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. |_|_|_|_|_|

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ______________________

Provvedimento n.______ in data ____________ rilasciato da ______________________

SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI

B1 ☐ **B2** ☐

SEZIONE B1 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

LA SUPERFICIE DI VENDITA DELL'ESERCIZIO INDICATO ALLA SEZ. B SARÀ RIDOTTA A:

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE mq. |_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

SEZIONE B2 - RIDUZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO

SARÀ ELIMINATO IL SETTORE **Alimentare** ☐ **Non alimentare** ☐

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐

con la seguente redistribuzione della superficie:

SUPERFICIE DI VENDITA PREVISTA

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

SEZIONE C - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

L'ESERCIZIO UBICATO NEL

Comune ______________________ CAP ________

Via, viale, piazza, ecc. ______________________ N. ________

AUTORIZZAZIONE N. ______________________

CESSERÀ PER:

- trasferimento in proprietà o gestione ☐
- chiusura definitiva dell'esercizio ☐

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA DELL'ESERCIZIO CESSATO

Alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Non alimentare ☐ mq. |_|_|_|_|_|

Tabelle speciali

Generi di monopolio ☐ Farmacie ☐ Carburanti ☐ mq. |_|_|_|_|_|

SUPERFICIE TOTALE DELL'ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_|
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI ☐ NO ☐

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ______________________

Provvedimento n.______ in data______________ rilasciato da ______________________

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE COMPILATA (ESCLUSA LA C), L'ATTIVITÀ ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI INCLUSI NELL'ALLEGATO C

Attività prevalente: ____________________

____

Attività secondaria: ____________________

____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE ☐ **ALLEGATI: A** ☐ **B** ☐

Firma del titolare o legale rappresentante

Data ____________ ____________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

(DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LA SEZIONE A)

1. ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del d. lgs. 114/1998 (1);

2. ☐ che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

3. ☐ di aver rispettato - relativamente al locale dell'esercizio:
   - ☐ i regolamenti locali di polizia urbana;
   - ☐ i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
   - ☐ i regolamenti edilizi;
   - ☐ le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso

   in quanto (Specificare gli estremi dei relativi provvedimenti) ____________________

   ____

   ____

4. ☐ *(eventuale)* di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del d. lgs. 114/1998)

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo editale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 compilano l'allegato A.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

Solo per le imprese individuali

5. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

5.1 ☐ - essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ....
con il n. .... per il commercio delle tabelle merceologiche ....

5.2 ☐ - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell'Istituto .... sede ....
oggetto del corso .... anno di conclusione ....

5.3 ☐ - aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività .... dal .... al ....
n. di iscrizione al Registro Imprese .... CCIAA di .... n. R.E.A. ....

5.4 ☐ - aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
nome impresa .... sede ....
nome impresa .... sede ....
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal .... al ....
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal .... al ....

Solo per le Società

6. ☐ - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ....
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Firma del titolare o legale rappresentante

DATA ____________________ ____________________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. _____ CAP ________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. _____ CAP ________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

Cognome ____________ Nome ____________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ____________

Residenza: Provincia ________ Comune ____________

Via, piazza, ecc. ____________ N. _____ CAP ________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ____________ Firma ____________

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO

(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome ______________ Nome ______________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ______________ Sesso: M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ________ Comune ______________

Residenza: Provincia ________ Comune ______________

Via, piazza, ecc. ______________ N. ______ CAP ________

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE della società ______________

☐ DESIGNATO PREPOSTO dalla società ______________ In data ________

DICHIARA

1) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c, 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.

2) Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"(antimafia).

3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali

3.1 ☐ - essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ....
con il n. .... per il commercio delle tabelle merceologiche ....

3.2 ☐ - aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell'Istituto .... sede ....
oggetto del corso .... anno di conclusione ....

3.3 ☐ - aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari
tipo di attività .... dal .... al ....
n. di iscrizione al Registro Imprese .... CCIAA di .... n. R.E.A. ....

3.4 ☐ - aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
nome impresa .... sede ....
nome impresa .... sede ....
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal .... al ....
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal .... al ....

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data ______________

Firma ______________

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Esercizi non specializzati a prevalenza alimentare

- Ipermercati (oltre 2.500 mq. - self service)
- supermercati (oltre 400 mq. - self service)
- altro (minimercati, prodotti surgelati...)

Esercizi specializzati a prevalenza alimentare

Frutta e verdura

Carne e prodotti a base di carne

Pesci, crostacei, molluschi

Pane, pasticceria, dolciumi

Bevande (vini, oli, birra ed altre)

Tabacco e altri generi di monopolio

Altri esercizi specializzati alimentari (drogherie, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto...)

Esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare

- Grandi magazzini (oltre 400 mq. - self service)
- altro (vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari

Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare

Farmacie

Articoli medicali e ortopedici

Cosmetici e articoli di profumeria

Prodotti tessili e biancheria

Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

Calzature e articoli in cuoio

Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione

Elettrodomestici, radio, televisori, dischi, strumenti musicali

Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico sanitari e da costruzione

Libri, giornali, cartoleria

Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibile uso domestico, natanti...)

Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati...)

Distributori di carburante

99A3194

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999), **coordinato con la legge di conversione 21 aprile 1999, n. 109** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 9), **recante: «Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, *primo comma,* del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice *che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare*»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. *Quando la misura cautelare e stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale,* all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.»;

c) nel comma 5, dopo le parole: «*altro tribunale, il giudice*» sono inserite le seguenti: «o il presidente, nel caso di organo collegiale,».

Art. 3.

Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a),* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a),* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

3-bis. *Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.*

3-ter. *Nei casi previsti dal comma 3*-bis, *il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3-quater. *Nei casi previsti dal comma 3*-bis, *il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.*

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate *nei commi 3 e 3*-bis, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o *sugli altri motivi* di impugnazione, *presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3*-ter.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise

possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 *del codice di procedura penale.*

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A3195

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 aprile 1999, n. **900194.**

Modalità e procedure per la concessione della proroga per la realizzazione dei progetti prevista dall'art. 8 della circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193, avente ad oggetto: «Programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese". Attuazione misure 1.2 e 3.2 - Sostegno alla domanda di servizi reali».

Alle piccole e medie imprese interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che, nell'ambito delle misure agevolative indicate in oggetto, sono pervenute negli ultimi mesi numerose richieste di proroga per la realizzazione dei progetti non in linea con quanto previsto dall'art. 8 della circolare 3 ottobre 1997, n. 2971193.

Al riguardo, si specifica che le proroghe in questione possono essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi, se motivate da cause di forza maggiore.

Si versa in ipotesi di forza maggiore tutte le volte che l'evento dannoso sia stato determinato da forze irresistibli e superiori alla volontà, tali da piegare e vanificare qualunque sforzo per contrastarle.

Si richiamano, pertanto, le aziende beneficiarie, al rispetto del termine per l'ultimazione del programma di investimenti (spese fatturate e quietanzate e rilascio di perizia tecnica) fissato dall'art. 8 della circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193.

Il termine per la rendicontazione resta fissato in sessanta giorni dalla suddetta data, mentre, per i soli programmi relativi alle tipologie qualità/ambiente, il termine per l'invio della certificazione e/o attestazione, ai sensi del punto 1 della circolare 18 novembre 1998, n. 900419, resta stabilito in novanta giorni dalla medesima data.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

99A3177

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 7 aprile 1999, n. **3.**

Decreto ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 recante norme di attuazione del regolamento (CE) 746/96 in materia di controlli e decadenze.

All'AIMA
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche
All'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi

e, per conoscenza:

All'Ufficio FEOGA

Premessa.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 marzo 1998 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 159/1998 recante «norme di attuazione del regolamento (CE)746/96 in materia di controlli e decadenze».

Con la presente circolare si forniscono i necessari ed opportuni chiarimenti al fine di assicurare un'univoca applicazione della predetta normativa.

Le indicazioni che seguono derivano anche dalle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione dell'Unione Europea a seguito delle visite di controllo effettuate in Italia nell'ambito delle misure di accompagnamento della PAC ed in particolare sulle misure agroambientali previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92.

Art. 1.

Verifiche istruttorie

Nota all'art. 1, comma 3 e all'art. 3 comma 6.

Le aziende da controllare in loco, nel corso dell'istruttoria, rappresentano il 5% delle domande relative al primo anno di impegno (domande iniziali).

Il 5% dei controlli in loco, in corso di impegno, riguarda, invece, tutte le domande dal secondo anno di impegno in poi.

I processi verbali delle attività compiute nel corso dei suddetti sopralluoghi e degli elementi accertati delle situazioni di fatto rimangono agli atti degli Uffici che li hanno redatti.

Gli esiti dei controlli in loco, sia istruttori che in corso di impegno, devono essere comunicati all'AIMA sulla base di quanto riportato dallo schema procedurale 1999 e delle eventuali modifiche che interverranno per gli anni successivi.

Per la scelta del campione delle aziende da controllare, sia in fase istruttoria sia in fase di impegno, l'AIMA predispone apposito programma *sw* secondo lo schema riportato nell'allegato *A).*

Il suddetto programma *sw* deve consentire alle Autorità di controllo (regioni e Corpo forestale dello Stato) l'applicazione della analisi dei rischi, in funzione dell'elenco dei parametri definiti dalle stesse Autorità che ne stabiliscono, in relazione ad ogni singolo Programma agroambientale regionale, l'incidenza percentuale.

Una volta individuati tali parametri gli stessi devono essere comunicati al MiPA Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio strutture e all'AIMA ed inseriti nel sistema informativo applicando le specifiche procedure.

La scelta del campione deve essere autonoma rispetto alle normali procedure istruttorie e di gestione delle domande.

Annualmente le Autorità di controllo si impegnano, se necessario, ad aggiornare l'elenco dei parametri di rischio già definiti in precedenza.

La procedura relativa alla determinazione e alla ponderazione dei parametri di scelta del campione deve essere codificata per iscritto, con apposito verbale, dalle Autorità di controllo in una data antecedente all'applicazione del suddetto *sw* AIMA a livello regionale o provinciale.

Allo scopo di assicurare la tracciabilità del sistema, deve essere redatto un ulteriore verbale «di accesso al sistema» relativo alla scelta del campione da conservare agli atti di ufficio.

Art. 2.

Esito dell'istruttoria

Nota all'art. 2, par. 4 lettera *A* punto 2 e art. 5, par. 5 lettera *b)* punto 2.

La percentuale di scostamento tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo in loco è calcolata facendo riferimento alla superficie complessiva dichiarata per misura così come applicata dal beneficiario.

La relativa riduzione viene applicata, nell'ambito della misura, al premio corrisposto per la sola superficie della coltura/e per le quali si è verificato lo scostamento e non per singoli appezzamenti sui quali sono state accertate le inadempienze.

Per il ricalcolo dell'aiuto si rimanda, titolo esemplificativo, a quanto riportato nell'allegato *B).*

Art. 5.

Decadenza per difformità

Comma 1.

La decadenza totale comporta l'esclusione dall'aiuto per le restanti, annualità di impegno e il recupero di tutte le annualità già riscosse, con i relativi interessi, in quanto i requisiti oggettivi di concessione degli aiuti e le condizioni soggettive necessarie per l'adesione al programma agro-ambientale hanno valenza quinquennale.

Comma 5.

Ai fini della pronunzia della decadenza totale le percentuali di irregolarità riscontrate per difformità (o superfici o UBA) e quelle relative agli inadempimenti tecnici non devono essere cumulate, fermo restando che la decurtazione del premio relativa alle distinte irregolarità vanno cumulate nell'anno di riferimento (anno di controllo).

Comma 6.

Il disposto del comma in questione si applica esclusivamente nel caso di particelle catastali totalmente ed effettivamente utilizzate per la coltura.

Art. 6.

Decadenze per inadempimento tecnico

Nota al comma 4 lettera *b)* e al comma 6.

Al fine dell'applicazione del comma 4 lettera *b)* e del comma 6, le verifiche e le relative sanzioni si riferiscono alle singole colture e non, invece, ai singoli appezzamenti sui quali sono state accertate le inadempienze.

Si rimanda, a titolo esemplificativo, a quanto riportato nell'allegato *C).*

Art. 7.

Autorità di controllo

Ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale 159/1998, le verifiche istruttorie, sia amministrative che in loco, sono di competenza degli Organi regionali.

I sopralluoghi, in fase istruttoria, sono effettuati con le modalità previste dai programmi regionali di attuazione 2078, mentre i controlli, in corso di impegno, sono eseguiti dal Corpo forestale dello Stato e dalle Regioni e PP.AA. secondo specifici accordi operativi stabiliti a livello regionale.

Fino alla data di approvazione dei suddetti accordi operativi tra regioni e Corpo forestale dello Stato, da definire entro un mese dall'emanazione della presente circolare, i controlli, in corso di impegno, sono effettuati dalle regioni e Province autonome.

A partire dall'anno 2000 il campione sarà articolato anche in base all'annualità di impegno.

L'Aima deve trasmettere alla Direzione generale delle risorse forestali montane ed idriche, Corpo forestale dello Stato e alle regioni e Province autonome, entro un mese dall'emissione del decreto di pagamento, duplice copia degli elenchi di pagamento, con l'indicazione, per ciascun beneficiario, delle superfici, delle UBA, e dei corsi/tirocini interessati, degli importi corrisposti per ciascun impegno e del relativo importo totale, al fine del calcolo degli interessi sugli eventuali recuperi e delle applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative.

Negli accordi operativi devono essere riportate, tra l'altro, le indicazioni sulla composizione delle Commissioni di controllo (Nuclei di controllo), non obbligatoriamente miste, il periodo presunto in cui saranno effettuate le verifiche (comunque non superiori all'anno), le modalità adottate per la scelta del campione di aziende da controllare, in conformità all'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale 159/1998, il numero presunto dei controlli annuali, la scadenza presunta delle operazioni di controllo e l'organizzazione di appositi seminari o incontri tecnici per l'aggiornamento degli incaricati dei controlli.

Inoltre, quale ulteriore criterio di definizione del campione da controllare, potrà essere data priorità alle aziende che non siano state oggetto di sopralluoghi nel corso dell'istruttoria.

Il verbale delle verifiche è sottoscritto da tutti gli intervenuti al controllo.

In caso di disaccordo, nell'ambito del Nucleo di controllo, sugli esiti dei controlli, le eventuali controversie, sono rimesse ad una Commissione costituita a livello regionale, da disciplinare nell'ambito degli accordi operativi.

Le questioni non definite in tale sede, saranno rimesse al MIPA Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio strutture che esprime apposito parere.

L'Aima, su richiesta delle regioni, delle province autonome o del Corpo forestale dello Stato, mette a disposizione, attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, l'archivio informatico delle anagrafi aziendali e il materiale fotocartografico (ortofoto) relativo alle superfici da controllare.

Allo scopo di assicurare la massima tracciabilità dell'intero sistema dei controlli è cura dei verbalizzanti sottoscrivere le ortofoto al momento del sopralluogo con l'indicazione della data, dell'ora, dell'esito del controllo e della posizione di archiviazione della pratica nell'Ufficio dove vengono conservati gli atti.

Il decreto ministeriale n. 159/1998, sulla base di quanto indicato nell'articolo 1 comma 3 della decisione della Commissione europea a n. C (1998) 876 del 14 maggio 1998 si applica a decorrere dal 1° settembre 1998 e, quindi, a partire dalla campagna 1998-1999; per le inadempienze constatate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 159/1998, valgono le disposizioni contenute nei Programmi regionali agro ambientali.

La percentuale delle aziende da sottoporre a sopralluogo, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del regolamento CE 746/1996, dovrà essere almeno del 5%, fermo restando la possibilità di effettuare controlli in percentuale superiore nei limiti delle possibilità operative degli Uffici interessati.

Nota agli allegati I e II del decreto ministeriale 159/1998.

Allegato I - Verbale

Il modello di verbale, sulla base delle indicazioni fornite dal decreto ministeriale 159/1998, è stato modificato, secondo lo schema allegato, allo scopo di semplificare la rilevazione dei dati nel corso del sopralluogo.

Allegato II - Agricoltura biologica

I vincoli essenziali stabiliti dal regolamento (CEE) 2092/91, per l'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, sono quelli previsti dal I paragrafo dell'art. 8 di detto regolamento. Tali vincoli sono, pertanto, così identificati:

a) notifica dell'attività all'Autorità di controllo e all'Organismo di controllo prescelto;

b) assoggettamento dell'azienda dell'operatore che produce al sistema di controllo comunitario.

In tale contesto, qualora un operatore sia in regola con i suddetti vincoli essenziali, le sanzioni eventualmente da applicare con riferimento alla superficie si determinano secondo quanto previsto dall'allegato II del decreto ministeriale 159/1998. In tutti gli altri casi, la decadenza parziale o totale viene pronunciata sulla base della classificazione delle inadempienze adottata nel sistema sanzionatorio dei singoli Programmi regionali agro ambientali.

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO *A*

Reg. 2078/92 – Campagna 1999

Criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo oggettivo

Le domande vengono suddivise in due sotto-gruppi: domande iniziali e domande in corso di impegno. Le domande in corso di impegno comprendono, oltre a quelle presentate sull'apposita modulistica delle domande di conferma, anche quelle presentate per le seguenti finalità:

- Cambio misura
- Aggiornamento annuale
- Ampliamento impegno
- Sostituzione impegno
- Cambio del beneficiario

1. **Domande in corso di impegno**

Le domande in corso di impegno vengono ulteriormente catalogate in base alla sottomisura di impegno (si intende per sottomisura, il codice sottomisura valorizzato nel corso della campagna 1998):

es. relativo alla Regione Sicilia ed alla Regione Friuli Venezia Giulia

A1: Riduzione concimi e fitofarmaci

ovvero A2: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

Nell'ambito di ciascuna sottomisura, si prendono in esame i seguenti fattori di rischio:

- **Importo del contributo erogato nell'annualità precedente (in milioni) (coefficiente di ponderazione standard: 0,4)**
- **Superficie richiesta o numero di UBA equivalenti richiesti (coefficiente di ponderazione standard: 0,4)**
- **Numero di particelle richieste (coefficiente di ponderazione standard: 0,2)**

La somma dei coefficienti di ponderazione deve essere pari ad 1.

La somma dei prodotti dei fattori di rischio per i rispettivi coefficienti di ponderazione fornisce l'indice di rischio di ciascuna domanda e viene utilizzata per caratterizzarla.

Esempio: Sottomisura A2 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

		AZIENDA A		AZIENDA B	
Fattori di rischio	**Coefficiente di ponderazione**		**Fattore X Coefficiente**		**Fattore X Coefficiente**
Contributo erogato nel 98	0,4	10 ML	4	100 ML	40
Superficie o numero di UBA richiesti	0,4	1 Ha	0,4	25 Ha	10
Numero particelle richieste	0,2	20	4	80	16
		Indice di rischio	**8,4**	**Indice di rischio**	**66**

Le domande vengono quindi ordinate sulla base dell'indice di rischio e suddivise in 4 classi (A, B, C e D) aventi lo stesso numero di elementi (compatibilmente con la divisibilità per 4 del numero di elementi del sotto-gruppo). Le classi saranno quindi ad ordine di rischio decrescente.

Ad ogni classe di rischio può essere attribuita una diversa percentuale di domande da inserire nel campione. In modalità standard, la distribuzione è la seguente (considerando, ad esempio, che il numero totale delle domande da sottoporre a controllo è il 5% del totale delle domande presentate):

- Classe A: 35% (minimo 25%)
- Classe B: 30% (minimo 25%)
- Classe C: 20%
- Classe D: 15%

Nell'ambito di ciascuna classe, l'algoritmo di estrazione è puramente casuale.

Nell'ambito di ciascuna classe, qualora il numero delle aziende da estrarre a campione risulti essere una frazione di un intero, tale numero verrà arrotondato all'unità.

1. Domande di inizio impegno

Le domande di inizio impegno vengono ulteriormente catalogate in base alla misura di impegno dichiarata

Nell'ambito di ciascuna misura, si prende in esame il seguente fattore di rischio:

- **Superficie richiesta a premio (o numero di UBA richiesto a premio)**

Le domande vengono quindi ordinate sulla base del fattore di rischio e suddivise in 4 classi (A, B, C e D) aventi lo stesso numero di elementi (compatibilmente con la divisibilità per 4 del numero di elementi del sotto-gruppo). Le classi saranno quindi ad ordine di rischio decrescente.

Ad ogni classe di rischio può essere attribuita una diversa percentuale di domande da inserire nel campione. In modalità standard, la distribuzione è la seguente (considerando che il numero totale delle domande da sottoporre a controllo è il 5% del totale delle domande presentate):

- Classe A: 35% (minimo 25%)
- Classe B: 30% (minimo 25%)
- Classe C: 20%
- Classe D: 15%

Nell'ambito di ciascuna classe, l'algoritmo di estrazione è puramente casuale.

Nell'ambito di ciascuna classe, qualora il numero delle aziende da estrarre a campione risulti essere una frazione di un intero, tale numero verrà arrotondato all'unità.

1. Ulteriori modalità gestionali

Al funzionario regionale responsabile dell'applicazione vengono lasciati i seguenti gradi di libertà:

- Possibilità di aumentare la percentuale totale delle domande da controllare per le domande di conferma e/o le domande iniziali, nell'ambito di ciascuna sottomisura o misura (minimo obbligatorio 5%)
- Cambiamento delle percentuali tra le diverse classi per ogni sottomisura o misura
- Possibilità di variare l'ordine di classificazione per sottomisura o misura delle domande. La sequenza standard di attribuzione è quella alfanumerica (ad esempio, se una domanda in corso di impegno presenta sia la sottomisura A1 che la sottomisura D1, il software in modalità standard classificherà la domanda come appartenente alla categoria della sottomisura A1). La procedura in modalità standard estrae il campione nella stessa sequenza. Qualora il funzionario regionale modifichi la priorità delle sottomisure, il software rinumererà in modo automatico quelle successive.

E' inoltre da sottolineare come l'AIMA potrà segnalare alle Regioni, a seguito di incroci effettuati nell'ambito del Sistema Integrato di Controllo, la necessità di effettuare dei controlli in loco aggiuntivi rispetto a quelli determinati tramite la procedura precedentemente descritta.

NOTA 1 **Le variazioni rispetto alla valorizzazione standard dei parametri possono essere effettuate soltanto dal responsabile regionale e, qualora la Regione utilizzi il software per personal computer, devono essere effettuate prima della distribuzione del software agli Enti delegati.**
Se invece la Regione utilizza il collegamento al Sistema Informativo dell'AIMA, le variazioni devono essere effettuate prima di rendere disponibile la procedura di estrazione del campione agli Enti delegati.

NOTA 2 **La valorizzazione dei parametri, anche se non modificata dal responsabile regionale, deve essere documentata tramite un verbale di riunione del Comitato regionale responsabile dei controlli composta dalla Regione stessa e dal Corpo Forestale dello Stato.**

NOTA 3 **La procedura di estrazione del campione, qualora eseguita su PC, potrà essere svolta soltanto a livello di Ente delegato o di Regione.**
Deve pertanto essere svolta solamente dopo aver completato l'inserimento di tutte le domande in carico a ciascuna postazione di lavoro ed il loro successivo raggruppamento a livello di Ente delegato o di Regione e dopo aver ricevuto la fornitura delle domande eventualmente inviate all'AIMA per l'acquisizione.
Se invece la regione utilizza il collegamento al Sistema Informativo dell'AIMA, la procedura di estrazione del campione deve essere eseguita dopo aver completato l'inserimento di tutte le domande ricevute per ciascun Ente delegato. Le domande inserite successivamente negli archivi saranno automaticamente inserite nel campione.

ALLEGATO *B*

DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE IN FASE D'ISTRUTTORIA

Un'azienda ha fatto domanda per la misura A3 - Agricoltura biologica per 40 ettari e per la misura B1 - Conversione dei seminativi in pascoli estensivi per ettari 10.

A3 - Agricoltura biologica

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	premio ECU/Ha	Importo Totale ECU	superficie accertata Ha	premio ECU/Ha	Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	181,1	1.811,00	9,00	181,1	1.629,90
2	olivo	10,50	483,0	5.071,50	10,50	483,0	5.071,50
3	agrumi	1,50	1.200,8	1.801,20	0,50	1.200,8	600,40
4	mais	18,00	181,1	3.259,80	16,00	181,1	2.897.60
	TOTALI	**40,00**		11.943,50	**36,00**		**10.199,40**

La differenza fra la superficie dichiarata e quella accertata è di Ha **4** ed essendo uguale al **10%** della superficie dichiarata in domanda per la misura si procede al ricalcolo del premio effettuando la riduzione della superficie di due volte la differenza costatata:

Calcolo della riduzione del premio

	Coltura	differenza costatata Ha	raddoppio della superficie Ha	premio ECU/Ha	Importo da ridurre ECU
1	grano	1,00	2,00	181,1	362,20
3	agrumi	1,00	2,00	1.200,8	2.401,60
4	mais	2,00	4,00	181,1	724,40
	TOTALI	4,00	**8,00**		**3.488,20**

Il premio da erogare per la misura A3, al primo anno d'impegno, sarà di:

Ha 36,00 - 8,00 = **Ha 28,00**

ECU 10.199,40 - 3.488,20 = **ECU 6.711,20**

B1 - Conversione dei seminativi

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	premio ECU/Ha	Importo Totale ECU	superficie accertata Ha	premio ECU/Ha	Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	301,9	3.019,00	5,00	301,9	1.509,50
	TOTALI	**10,00**		3.019,00	**5,00**		1.509,50

La differenza fra la superficie dichiarata e quella accertata è di Ha **5** ed essendo uguale al **50%** della superficie dichiarata in domanda si procede all'archiviazione della misura

In definitiva viene accettata solo la misura A3 - Agricoltura biologica.

DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE IN CORSO D'IMPEGNO

Un'azienda ha fatto domanda per la misura A3 - Agricoltura biologica per 40 ettari e per la misura B1 - Conversione dei seminativi in pascoli estensivi per ettari 10.

A3 - Agricoltura biologica

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	premio ECU/Ha	Importo totale percepito in ECU	superficie accertata Ha	premio ECU/Ha	Importo totale Dovuto in ECU
1	grano	10,00	181,1	1.811,00	9,00	181,1	1.629,90
2	olivo	10,50	483,0	5.071,50	10,50	483,0	5.071,50
3	agrumi	1,50	1.200,8	1.801,20	0,50	1.200,8	600,40
4	Mais	18,00	181,1	3.259,80	16,00	181,1	2.897,60
	TOTALI	**40,00**		**11.943,50**	**36,00**		**10.199,40**

La differenza fra la superficie dichiarata e quella accertata è di Ha **4** ed è uguale al **10%** della superficie dichiarata in domanda per la misura .

B1 - Conversione dei seminativi

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	premio ECU/Ha	Importo Totale ECU	superficie accertata Ha	Premio ECU/Ha	Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	301,9	3.019,00	8,50	301,9	2.566,15
	TOTALI	**10,00**		**3.019,00**	**8,50**		**2.566,15**

La differenza fra la superficie dichiarata e quella accertata è di Ha 1,5 ed è uguale al 15% della superficie dichiarata in domanda per la misura.

Prima di effettuare il calcolo della riduzione del premio per ogni misura bisogna calcolare l'importo totale ad anno dell'indebito percepito se supera il 20% dell'importo complessivo di tutte le misure effettivamente dovuto per il medesimo anno.

Quindi:

	Importo percepito ECU	Importo dovuto ECU	**INDEBITO PERCEPITO ECU**
misura A3	11.943,50	-10.199,40	**1.744,10**
misura B1	3.019,00	- 2.566,15	**452,85**
	14.962,50	**- 12.842,95 =**	**2.196,15**

Il totale dell'indebito percepito è pari al **14,68 %** dell'importo dovuto pertanto si può procede al ricalcolo del premio effettuando la riduzione della superficie di due volte la percentuale di scostamento:

Calcolo della riduzione del premio per la misura A3 Agricoltura biologica

	Coltura	Superficie dichiarata	Superficie accertata	Percentuale di scostamento		Importo relativo alla superficie esistente (accertata)	Importo da decurtare
		Ha	Ha	%	% x 2	ECU/Ha	ECU
1	Grano	10,00	9,00	10,00	20,00	1.629,90	325,98
2	Olivo	10,50	10,50	-	-	5.071,50	-
3	Agrumi	1,50	0,50	66,67	133,34	600,40	800,57
4	Mais	18,00	16,00	11,11	22.22	2.879,60	643,85
						10.199,40	**1.444,42**

Il premio da erogare per la misura A3, all'anno del controllo, sarà di:

ECU 10.199,30 - 1.444,42 = **ECU 8.754,98**

Calcolo della riduzione del premio per la misura B1 - Conversione dei seminativi in pascoli estensivi

	Coltura	Superficie dichiarata	Superficie accertata	Percentuale di scostamento		Importo relativo alla superficie esistente (accertata)	Importo da ridurre
		Ha	Ha	%	% x 2	ECU/Ha	ECU
1	grano	10,00	8,50	15,00	30,00	2.566,15	769,84
						2.566,15	**769,84**

Il premio da erogare per la misura B1, all'anno del controllo, sarà di:

ECU 2.566,15 - 769,84 = ECU **1.796,31**

In definitiva nell'anno del controllo, dopo avere proceduto al recupero delle somme indebitamente percepite per gli anni precedenti, all'azienda verrà erogato il seguente aiuto:

	Ha	ECU
Misura A3	36,00	8.754,98
misura B1	8,50	1.796,31
TOTALE	**44,50**	**10.551,29**

a.in corso di istuttoria

ALLEGATO *C*

CASI DI INADEMPIENZE TECNICHE IN CORSO D'IMPEGNO

Azienda con domanda per la misura A1 - Agricoltura integrata per 40 ettari

INADEMPIENZE SU IMPEGNI ACCESSORI

Caso di decadenza <u>parziale</u> di una coltura e riduzione complessiva <20% dell'aiuto

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	premio ECU/Ha	Importo Totale ECU	inadempienze accessorie verificate %	da decurtare ECU	Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	181,1	1.811,00	9,00	162,99	1648,01
2	olivo	10,50	483,0	5.071,50	0	0	5.071,50
3	agrumi	1,50	1.200,8	1.801,20	0	0	1.801,20
4	mais	18,00	181,1	3.259,80	0	0	3.259,80
	TOTALI	**40,00**		11.943,50			11.780,51

Non viene applicata la revoca totale di azione/misura perché la % riduzione globale dell'aiuto è inferiore al 20%.

Caso di decadenze <u>parziali</u> di coltura e riduzione complessiva <20% dell'aiuto

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	premio ECU/Ha	Importo Totale ECU	inadempienze accessorie verificate %	da decurtare ECU	Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	181,1	1.811,00	9,00	162,9	1648,01
2	olivo	10,50	483,0	5.071,50	18,00	912,9	4158,60
3	agrumi	1,50	1.200,8	1.801,20	0	0	1.801,20
4	mais	18,00	181,1	3.259,80	0	0	3.259,80
	TOTALI	**40,00**		11.943,50			10.867,61

Non viene applicata la revoca totale di azione/misura perché la % riduzione globale dell'aiuto è inferiore al 20%.

Caso di decadenza <u>totale</u> di una coltura e riduzione complessiva <20% dell'aiuto

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	 premio ECU/Ha	 Importo Totale ECU	inadempienze accessorie verificate %	 da decurtare ECU	 Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	181,1	1.811,00	0	0	1.811,00
2	olivo	10,50	483,0	5.071,50	0	0	5.071,50
3	agrumi	1,50	1.200,8	1.801,20	25%	1.801,20	0
4	mais	18,00	181,1	3.259,80	0	0	3.259,80
	TOTALI	**40,00**		11.943,50			10142,30

Non viene applicata la revoca totale di azione/misura perché la % riduzione globale dell'aiuto è inferiore al 20%.

Viene altresì applicato l'abbattimento del 100% del premio relativo alla coltura degli agrumi.

Caso di decadenza <u>totale</u> di una coltura e riduzione complessiva >20% dell'aiuto

	coltura	superficie dichiarata in domanda Ha	 premio ECU/Ha	 Importo Totale ECU	inadempienze accessorie verificate %	 da decurtare ECU	 Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	181,1	1.811,00	0	1.811,00	0
2	olivo	10,50	483,0	5.071,50	22%	5.071,50	0
3	agrumi	1,50	1.200,8	1.801,20	0	1.801,20	0
4	mais	18,00	181,1	3.259,80	0	3.259,80	0
	TOTALI	**40,00**		11.943,50		6872,00	0

Viene applicata la revoca totale di azione/misura perché la % riduzione globale dell'aiuto è superiore al 20%.

INADEMPIENZE SU IMPEGNI ESSENZIALI

Caso di decadenza totale di azione/misura per rilievo di 1 o più inadempienze fondamentali

	coltura	superficie dichiarata in domanda			inadempienze essenziali verificate		
		Ha	premio ECU/Ha	Importo Totale ECU	nr. inadem.	da decurtare ECU	Importo totale concedibile ECU
1	grano	10,00	181,1	1.811,00	0	1.811,00	0
2	olivo	10,50	483,0	5.071,50	0	5.071,50	0
3	agrumi	1,50	1.200,8	1.801,20	1	1.801,20	0
4	mais	18,00	181,1	3.259,80	0	3.259,80	0
	TOTALI	**40,00**		11.943,50			0

Viene applicata la revoca totale di azione/misura perché è stato rilevata una inadempienza su un impegno essenziale sugli agrumi

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE AGRICOLE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI - UFFICIO STRUTTURE

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE "CORPO FORESTALE DELLO STATO"

MODELLO

A

REG. CEE 2078/92 E REG. CEE 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AI CONTROLLI SULL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI

1

ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO DA:

APPARTENENZA COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO

APPARTENENZA COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO

APPARTENENZA COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO

APPARTENENZA COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO

APPARTENENZA COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO

2 DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL BENEFICIARIO PARTITA IVA O CODICE FISCALE

SEDE SOCIALE O DOMICILIO COMUNE PROVINCIA C.A.P.

3 DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE COMUNE PROVINCIA C.A.P.

4 RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO PRESENTE AL CONTROLLO

COGNOME NOME DOCUMENTO DI DELEGA PRESENTE ☐

5 DATI RELATIVI AL CONTROLLO

DATA DEL CONTROLLO GIORNO MESE ANNO CAMPAGNA CONTROLLI

1 - DOCUMENTAZIONE	☐ COMPLETA	☐ NON COMPLETA
2 - TEMPI PREVISTI DALL'IMPEGNO	☐ RISPETTATI	☐ NON RISPETTATI
3 - IMPEGNI ESSENZIALI	☐ RISPETTATI	☐ NON RISPETTATI
4 - IMPEGNI ACCESSORI	☐ RISPETTATI	☐ NON RISPETTATI
5 - CORRISPONDENZA TRA LE SUPERFICI INDICATE NELLA DOMANDA DI IMPIEGO E LA SITUAZIONE REALE	☐ RISPETTATA	☐ NON RISPETTATA
6 - CORRISPONDENZA TRA LE UBA INDICATE IN DOMANDA E LA SITUAZIONE REALE	☐ RISPETTATA	☐ NON RISPETTATA
7 EVENTUALI ALTRE IRREGOLARITA' RISCONTRATE	☐ SI	☐ NO

ESITO DEL CONTROLLO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐ PARZIALMENTE NEGATIVO ☐

B

DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA REGIONALE AGROAMBIENTALE

Domanda/e n°	Data di presentazione	Protocollo n°	Ufficio Istruttore [1]

Riepilogo azioni o misure sottoscritte dal beneficiario, superfici / UBA interessate e relativo periodo [2]

Tipo di azione o misura	Codice	Superficie Ha	UBA n°	Periodo di impegno
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /
				Dal / / al / /

AIUTI GIA' EROGATI DI CUI ALLA DOMANDA IN QUADRO PRECEDENTE [3]

Annata agraria	N° elenco di liquidazione	Data elenco di liquidazione	Importo liquidato
		Per un ammontare complessivo di £.	

NOTE: ____

____

____

____

____

____

MODELLO

C

REG. CEE 2078/92 E REG. CEE 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

METODO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE VISITATE

1

1. - Mappe e documenti catastali ☐
2. - Fotografie aeree, ortofoto, ecc. ☐
3. - Altra documentazione ☐

Specificare: ____________________

2

Numero particelle misurate |_|_|_|_| Superficie totale controllata |_|_|_|_|_| ETTARI |_|_| ARE

TECNICHE DI MISURAZIONE UTILIZZATE

3

1. - Mappe catastali, foto aeree – Scalimetro ☐
2. - Rollina metrica ☐
3. - Strumento topografico ☐
   Specificare il tipo: ____________________
4. Altro ☐
   ____

DISCORDANZE

4

- Differenze riscontrate tra le superfici dichiarate in domanda e quelle effettivamente misurate in loco

Valutate nel _____ % riferito all'intera domanda ☐

☐ Valutate nel _____ % riferito all'azione o misura ____________________

☐ Valutate nel _____ % riferito all'azione o misura ____________________

☐ Valutate nel _____ % riferito all'azione o misura ____________________

☐ Valutate nel _____ % riferito all'azione o misura ____________________

☐ Valutate nel _____ % riferito all'azione o misura ____________________

Numero misure irregolari |_|_|_|

5

DECADENZA TOTALE DOMANDA	DECADENZA PARZIALE DOMANDA	DECADENZA TOTALE SINGOLA MISURA	DECADENZA PARZIALE SINGOLA MISURA
☐	☐	☐	☐

Altro ☐ specificare:

NOTE: ____________________

MODELLO C1

REG. CEE 2078/92 E REG. CEE 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ACCERTATI

1

MISURA C (riduzione carico bestiame/ettaro) ☐

MISURA D (allevamento specie in estinzione) ☐

NUMERO E SPECIE DEGLI ANIMALI CONSTATATI IN LOCO

2

SPECIE / RAZZA	Numero	UBA	SPECIE / RAZZA	Numero	UBA

1.	Numero totale bovini	☐	UBA n. ☐
2.	Totale ovi-caprini	☐	UBA n. ☐
3.	Numero totale oltre specie	☐	UBA n. ☐
4.	Numero UBA totale 1.+2.+3.		UBA n. ☐

DISCORDANZE

3

- Differenze riscontrate tra le UBA dichiarate in domanda e quelle
  Effettivamente constatate in loco valutate in ______ UBA.

DECADENZA TOTALE ☐ DECADENZA PARZIALE ☐

SPECIFICARE:

4

Presenza del registro di stalla SI ☐ NO ☐

Aggiornamento del registro di stalla SI ☐ NO ☐

Presenza dei marchi auricolari SI ☐ NO ☐

motivo della mancata presenza di marchi auricolari :

MODELLO D

MISURA * ______________________________

2

IMPEGNI ESSENZIALI*

INADEMPIENZE	RISPETTATI	NON RISPETTATI	Penalità
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%
	☐	☐	100%

IMPEGNI ACCESSORI*

INADEMPIENZE	RISPETTATI	NON RISPETTATI	Penalità
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%
	☐	☐	__%

NOTE:______________________________

Sarà cura di ogni Regione e/o Provincia autonoma compilare un modello D per ogni misura (sottomisura) indicando specificatamente gli impegni essenziali, accessori e le percentuali di decadenza.

E

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE AGRICOLE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
- UFFICIO STRUTTURE -

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE
" CORPO FORESTALE DELLO STATO "

REG. CEE 2078/92 E REG. CEE 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)
SINTESI DEI RISULTATI DEL CONTROLLO ESPRESSI IN TERMINI DI SUPERFICI /UBA E DI AIUTO

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AI CONTROLLI SULL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI

SUPERFICIE AMMESSA A CONTRIBUTO — ETTARI ARE CENTIARE

IMPORTO DELL'AIUTO CORRISPOSTO — LIRE

SUPERFICIE RISULTATA NEGATIVA AL CONTROLLO — ETTARI ARE CENTIARE

IMPORTO DELL'AIUTO PERCEPITO INDEBITAMENTE — LIRE

UBA AMMESSE A CONTRIBUTO — ETTARI ARE CENTIARE

IMPORTO DELL'AIUTO CORRISPOSTO — LIRE

UBA RISULTATE NEGATIVE AL CONTROLLO — ETTARI ARE CENTIARE

IMPORTO DELL'AIUTO PERCEPITO INDEBITAMENTE — LIRE

ALTRO

SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI IN SEDE DEL PRESENTE CONTROLLO I SOTTOSCRITTI DICHIARANO CHE:

- IL BENEFICIARIO PUÒ CONTINUARE A USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO

SI ☐ NO ☐

- IL BENEFICIARIO DECADE PARZIALMENTE

SI ☐ NO ☐

- IL BENEFICIARIO DECADE TOTALMENTE DALL'AIUTO

SI ☐ NO ☐

- VERRA' REDATTO VERBALE DI CONTESTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

SI ☐ NO ☐

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Forum degli assessorati alle politiche sociali», in Roma

Con decreto ministeriale del 7 aprile 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Forum degli assessorati alle politiche sociali», con sede in Roma, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci del 3 dicembre 1998, di cui all'estrano del 17 dicembre 1998, numero di repertorio 3217, a rogito del dott. Roberto Armati, notaio in Roma.

99A3147

Modificazioni allo statuto della fondazione «Roberto Ruffilli», in Forlì

Con decreto ministeriale del 7 aprile 1999 sono state approvate, ex art. 16 del codice civile, le modifiche approvate allo statuto della fondazione «Roberto Ruffilli», con sede in Forlì, dal consiglio di amministrazione con atto pubblico del 25 maggio 1998, numero di repertorio 168105/15514.

99A3148

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale privi della vista», in Roma

Con decreto ministeriale del 7 aprile 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione nazionale privi della vista», che pertanto assume la denominazione di «Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti - ONLUS», con sede in Roma, deliberate nella seduta del congresso nazionale del 9 ottobre 1998 e verbalizzate con atto pubblico in pari data, numero di repertorio 285/6290, dal dott. Piero Filadoro, notaio in Roma.

99A3149

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Il comunicato del decreto ministeriale n. 559/C-XV.J(1812) del 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1999, alla pag. 16, prima colonna, deve essere rettificato nel senso che dove è scritto: «... la miccia a lenta combustione ...», leggasi: «... la miccia detonante alla pentrite ...».

99A3079

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0581
Yen giapponese	126,95
Dracma greca	326,70
Corona danese	7,4327
Corona svedese	8,9090
Sterlina	0,65850
Corona norvegese	8,2645
Corona ceca	37,882
Lira cipriota	0,57874
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,49
Zloty polacco	4,2641
Tallero sloveno	191,7849
Franco svizzero	1,6010
Dollaro canadese	1,5730
Dollaro australiano	1,6366
Dollaro neozelandese	1,9392
Rand sudafricano	6,4359

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3216

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Tylanox solubile"».

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1999, alla pag. 57, seconda colonna, primo rigo, dove si legge: «Premiscela per *alimenti medicamentosi* Tylanox solubile», deve essere rettificato: «Premiscela per *uso veterinario* Tylanox solubile».

99A3090

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Dexamedium"».

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1999, alla pag. 41, prima colonna, dove si legge: «Alla confezione flacone da 50 ml, già in commercio, viene ora attribuito il numero di A.I.C. *101902107*» deve essere rettificato: «Alla confezione flacone da 50 ml, già in commercio, viene ora attribuito il numero di A.I.C. *101902017*».

99A3089

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Appertex"».

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1º dicembre 1998 con il numero redazionale 98A10295, alla pag. 47, prima colonna, deve essere rettificato nel senso che dove è scritto: «Titolare A.I.C.: ditta Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen e sede amministrativa in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590», si legga: «Titolare A.I.C.: ditta Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale e fiscale in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590».

99A3088

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'esonero dell'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla società Consorzio servizi V.C.O. Aspan, in Verbania Pallanza.

Con il decreto ministeriale n. 25876 del 4 marzo 1999, per quanto esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla società Consorzio servizi V.C.O. Aspan, con sede in Verbania Pallanza (Verbano-Cusio-Ossola), unità di Verbania Pallanza (Verbano-Cusio-Ossola).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra, decorrono dal 9 maggio 1997, data della domanda della società in questione.

99A3037

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Agostini diffusione del libro, in Novara.

Con il decreto ministeriale n. 25832 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. De Agostini Diffusione del libro, sede in Novara, unità di Roma per un massimo di 55 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999.

99A3038

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 25615 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º maggio 1998 al 30 aprile 1999, della ditta S.r.l. Cite, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone).

Con decreto ministeriale n. 25616 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 giugno 1998 al 28 giugno 1999, della ditta S.r.l. Anzav, con sede in Monte di Procida (Napoli), sede amministrativa e unità di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 25617 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º settembre 1998 al 31 agosto 1999, della ditta S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma, unità di Bari, Caltanissetta, Enna cantiere, Messina uffici e cantiere, Palermo cantiere, Patti (Messina), Siracusa e Trapani.

Con decreto ministeriale n. 25618 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta S.r.l. C.E.S.E.D., con sede in Salerno, località Fuorni (Salerno), unità di Salerno, località Fuorni (Salerno).

Con decreto ministeriale n. 25619 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 giugno 1998 al 28 giugno 1999, della ditta S.p.a. C.I.T.E., con sede in Firenze, unità di Arezzo, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze), Figline D'Arno (Firenze), Firenze (direzione), Gallicano (Lucca), Porcari (Lucca) e Roma.

Con decreto ministeriale n. 25622 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 1998 al 4 luglio 1999, della ditta S.r.l. Presa impianti, con sede in Catania, unità di Catania.

Con decreto ministeriale n. 25623 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1998 al 2 luglio 1998, della ditta S.p.a. F.lli Solari, con sede in Prato Carnico (Udine), unità di Prato Carnico, fraz. Pesariis (Udine).

Con decreto ministeriale n. 25624 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 ottobre 1997 al 1º aprile 1998, della ditta S.r.l. Programma 2 mensa aziendale c/o Maserati S.p.a., con sede in Vignola (Modena), unità di Modena.

Con decreto ministeriale n. 25625 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º marzo 1998 al 28 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Etheco European Thermostat Company, con sede in Salerno, unità di stabilimento di Salerno.

Con decreto ministeriale n. 25627 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Alpitel, con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Frasso Sabino (Rieti), Frosinone, Genova, Imperia, Moncalieri (Torino), Nucetto (Cuneo), Pomezia (Roma), Roma e Settimo Torinese (Torino).

Con decreto ministeriale n. 25628 del 21 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 maggio 1998 al 12 maggio 1999, della ditta S.r.l. Delphi Italia Automative Systems, con sede in Torino, unità di Alessandria.

Con decreto ministeriale n. 25669 del 27 gennaio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, della ditta S.p.a. Cos.I.R., con sede in Roma, unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), Bari, Catania, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme (Catanzaro), Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Vigliano Biellese (Biella), Viterbo.

Con decreto ministeriale n. 25752 del 12 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, della ditta S.a.s. Erredue, con sede in Marano (Napoli), unità di Marano (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 25753 del 12 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 settembre 1998 al 6 settembre 1999, della ditta S.p.a. A.P.I., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unità di Sesto Fiorentino (Firenze).

99A2866

Provvedimenti di approvazione dei programmi di riorganizzazione industriale

Con il decreto ministeriale n. 25804 del 24 febbraio 1999, è approvato il programma di rioganizzazione aziendale relativamente al periodo del 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999 della ditta S.p.a. Linostar con sede in Milano ed unità di Patrica (Frosinone).

Con il decreto ministeriale n. 25813 del 24 febbraio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. dal 1º luglio 1996 Gallino Plasturgia, sede in Beinasco (Torino), unità di Copiano (Pavia), Nichelino (Torino), Rivalta (Torino), San Benigno Canavese (Torino).

Con il decreto ministeriale n. 25817 del 24 febbraio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1º settembre 1998 al 31 agosto 1999, della ditta S.p.a. Nervesa Moda Uomo, sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), unità di Nervesa della Battaglia (Treviso).

Con il decreto ministeriale n. 25819 del 24 febbraio 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 luglio 1998 al 30 luglio 1999 della ditta S.p.a. De Agostini diffusione del libro, sede in Novara, unità di Roma.

99A3039

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con il decreto ministeriale n. 25807 del 24 febbraio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1º luglio 1998 al 31 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Bayer Biologicals, sede in Milano, unità di Bellaria, fraz. Rosia Sovicille (Siena).

Con il decreto ministeriale n. 25811 del 24 febbraio 1999, è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 5 luglio 1998 al 4 luglio 1999, della ditta S.p.a. Carbosulcis, sede in Gonnessa (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

99A3040

Provvedimenti concernenti la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 25754 del 12 febbraio 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 3 novembre 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Val di Sangro e zone limitrofe - provincia Chieti (Chieti), territori dei comuni di Lanciano, S. Vito Chiestino, Fossacesia, Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Villa S. Maria, Quadri, Gamberale, Colle di Mezzo, Roccascalegna, Torricella Peligna, Casoli, Altino, Rocca S. Giovanni, Ortona, Francavilla al Mare, Mozzagrogna, Castelfrentano, Perano, Pennapiedimonte, Pietrafarrazzana, Pizzoferrato, Roio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Rosello, S. Eusanio del Sangro, Tornareccio, Archi, Civita luparella, Fallo, Pollutri, Casalbordino, Villa Alfonsina.

Imprese impegnate nel raddoppio linea ferroviaria Ortona-Casalbordino.

Con il decreto ministeriale n. 25821 del 24 febbraio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 6 novembre 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Pizzo Turdo - C.da Sorba Caronia (Messina), imprese impegnate nella costruzione autostrada Me-Pa - lotto 24-*bis* Pizzo Turda Caronia.

Con il decreto ministeriale n. 25822 del 24 febbraio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 24 luglio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Minervino Murge (Bari), imprese impegnate nei lavori di completamento del II lotto della strada regionale n. 6 della Murgia centrale.

Con il decreto ministeriale n. 25823 del 24 febbraio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 24 dicembre 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli, imprese impegnate nella realizzazione della strada statale 268 (Ottaviano-S. Giuseppe Vesuviano) I lotto raddoppio.

Con il decreto ministeriale n. 25824 del 24 febbraio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 25 febbraio 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli, imprese impegnate nella realizzazione dell'ammodernamento e potenziamento ferrovia Cumana - tratto Gerolomini - Torregaveta.

99A2867-99A3041

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con il decreto ministeriale n. 25863 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, con decorrenza 6 novembre 1997 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Pizzo Turdo, contrada Sorba Caronia (Messina), imprese impegnate nella costruzione autostrada Me-Pa - lotto 24-*bis*, Pizzo Turda Caronia, per il periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 maggio 1999 al 5 novembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 novembre 1999 al 5 febbraio 2000 (limite massimo).

Con il decreto ministeriale n. 25864 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, con decorrenza 24 luglio 1997 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Minervino Murge (Bari), imprese impegnate nei lavori di completamento del II lotto della strada regionale n. 6 della Murgia centrale, per il periodo dal 24 luglio 1997 al 23 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 24 gennaio 1998 al 23 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 luglio 1998 al 23 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 gennaio 1999 al 23 luglio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 luglio 1999 al 23 ottobre 1999 (limite massimo).

Con il decreto ministeriale n. 25865 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, con decorrenza 24 dicembre 1997 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Napoli, imprese impegnate nella realizzazione della strada statale 268 (Ottaviano-S. Giuseppe Vesuviano) I lotto raddoppio, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 dicembre 1998 al 23 giugno 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 giugno 1999 al 23 dicembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 dicembre 1999 al 23 marzo 2000 (limite massimo).

Con il decreto ministeriale n. 25866 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, con decorrenza 25 febbraio 1998 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Napoli, imprese impegnate nella realizzazione dell'ammodernamento e potenziamento ferrovia Cumana - tratto Gerolomini - Torregaveta, per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 febbraio 1999 al 24 agosto 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 agosto 1999 al 24 febbraio 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 febbraio 2000 al 24 maggio 2000 (limite massimo).

99A3042

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio denominato «Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze ambientali», in Venezia.

Con il decreto ministeriale 12 aprile 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio denominato «Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze ambientali (CINSA)», con sede in Venezia e ne è stato approvato lo statuto.

99A3145

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Decollatura e S. Caterina dello Jonio

Con il decreto interministeriale n. 510/Sc del 10 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1999, registro n. 1 lavori pubblici, foglio n. 46, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, area di risulta di un inesistente fosso, che in tempi remoti portava acqua dal torrente Monte ad un mulino oggi inesistente, della superficie di circa mq 40, distinto in catasto del comune di Decollatura (Catanzaro) al foglio n. 21, particella n. 378, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1.000, predisposto dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro in data 26 maggio 1995 e che fa parte integrante del citato decreto.

Con il decreto interministeriale n. 757/Sc del 10 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 1999, registro n. 1 lavori pubblici, foglio n. 54, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, area di risulta della deviazione e susseguente sistema del fosso Petruso, della superficie di circa mq 320 circa, la quale sarà meglio quantificata alla verifica e presa in consistenza, distinto in catasto del comune di S. Caterina dello Jonio (Catanzaro) al foglio n. 34, particella n. 627, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000, con allegata dimostrazione di frazionamento, rilasciati il 25 gennaio 1995 dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro e fanno parte integrante del citato decreto.

99A3146

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale

Il direttore generale dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica della regione autonoma della Sardegna in virtù dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, ha espresso, con provvedimento n. 237/U dell'11 marzo 1999, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 2, comma 11-*ter*, della legge 19 luglio 1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano regolatore dell'Area di sviluppo industriale della Sardegna centrale adottate dal comitato con deliberazione n. 43 del 1º agosto 1996 e n. 44 del 26 giugno 1998.

99A3152

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare Q05D sociologia dell'ambiente e del territorio tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: trasformazione e innovazione socio-economica dei contesti territoriali in rapporto ai processi di pianificazione e progettazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3150

Vacanze di tre posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti tre posti di ricercatore universitario, per le facoltà e i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

un posto per il settore scientifico-disciplinare A01C geometria.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: competenze scientifiche di geometria, algebra e loro applicazioni. Tali competenze sono previste per un impegno scientifico e didattico anche a supporto dell'insegnamento dei corsi istituzionali di area matematica.

È richiesta la conoscenza di una lingua straniera.

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare P02A economia aziendale.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: per quanto attiene all'impegno scientifico attività di ricerca individuale e partecipazione alle ricerche di gruppo nell'ambito delle discipline proprie del settore, con particolare riferimento a tematiche legate alla economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche ed alla revisione aziendale.

Per quanto attiene all'impegno didattico collaborazione allo svolgimento dei corsi di «Revisione aziendale», «Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche» ed altre discipline afferenti al settore in una delle unità didattiche della facoltà (corso di laurea o diploma).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto per il settore scientifico-disciplinare K05B informatica.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: l'attività scientifica riguarderà i linguaggi e i modelli per la progettazione e la programmazione di sistemi concorrenti.

Per quanto attiene all'attività didattica è richiesto lo svolgimento di esercitazioni e di laboratorio nell'area dell'architettura degli elaboratori e della programmazione, la partecipazione alle altre attività didattiche (esami, ricevimenti, etc.), nonché la collaborazione allo svolgimento di tesi di laurea, anche come relatore.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3151

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, concernente: «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1999).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 11, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «Il Ministro: *BASSOLINO*», leggasi: «Il Ministro: *FASSINO*», ed inoltre, dopo le parole: «Visto, il Guardasigilli: Diliberto», devono intendersi inserite le seguenti:

«*Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1999*
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 12».

99A3214

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.